



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 546

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 16 marzo 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 12) Pag. 9

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 10

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 14

Plenaria (pomeridiana) » 19

2^a - Giustizia:

Plenaria » 35

4^a - Difesa:

Plenaria » 45

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 57

Plenaria (pomeridiana) » 58

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 60

7^a - Istruzione:

Plenaria » 63

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 234) » 71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

| | | |
|---|-------------|-----|
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 72 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 233)</i> | » | 77 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 234)</i> | » | 77 |
| <i>Plenaria</i> | » | 78 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 81 |
| 11 ^a - Lavoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 86 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i> | » | 93 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 183)</i> | » | 94 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 184)</i> | » | 94 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 95 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 155)</i> | » | 99 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)</i> | » | 100 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 101 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 112 |

Commissione straordinaria

| | | |
|--|-------------|-----|
| Per la tutela e la promozione dei diritti umani: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 124 |

Commissioni bicamerali

| | | |
|--|-------------|-----|
| Questioni regionali: | | |
| <i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i> | <i>Pag.</i> | 126 |
| <i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i> | » | 131 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 132 |
| <i>Plenaria (3^a antimeridiana)</i> | » | 132 |
| Vigilanza sull'anagrafe tributaria: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 135 |
| Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 137 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 138 |
| Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 139 |

| | |
|--|-----------------|
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 141 |
| Per la sicurezza della Repubblica: | |
| <i>Plenaria</i> | » 143 |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale: | |
| <i>Plenaria</i> | » 144 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » 145 |
| Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro: | |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » 146 |
| <i>Plenaria</i> | » 146 |

Commissioni monocamerali d'inchiesta

| | |
|--|-----------------|
| Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince: | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i> | <i>Pag.</i> 148 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che nell'odierna seduta antimeridiana di Assemblea il Presidente del Senato ha precisato che le Commissioni e le Giunte sono autorizzate a riunirsi anche in concomitanza delle discussioni generali in Aula.

Pertanto l'odierna seduta della Giunta può avere inizio anche in concomitanza della seduta di Assemblea, atteso che nella stessa è al momento in corso di svolgimento la discussione generale sui disegni di legge nn. 1878 e 1203.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 2934/2014 RGNR – n. 6862/2014 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 novembre e proseguito nella seduta del 1º dicembre 2015.

Il senatore CUCCA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare ad altra seduta il prosieguo della discussione generale sul documento in titolo, atteso che taluni senatori del proprio Gruppo di appartenenza hanno concomitanti impegni istituzionali e sono pertanto impossibilitati a dare il proprio contributo al dibattito.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Cucca, rinvia il seguito dell'esame.

La Giunta prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 12) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la propria proposta conclusiva sul documento in titolo, evidenziando che nel caso di specie la prospettiva investigativa dell'autorità giudiziaria riguardava un'ipotesi criminosa di associazione a delinquere costituita tra De Vita Giovanni (secondo l'accusa «*deus ex machina*» e gestore della Fisiodomus), Alì Rashid (gestore di fatto di tale struttura), Iovine Raffaele (amministratore unico della Fisiodomus), Finizio Carlo (collaboratore di Alì Rashid e dipendente della Fisiodomus e Casamassa Maria (contitolare della predetta società). Tali soggetti, come si legge nella richiesta di autorizzazione in titolo, avevano costituito un'associazione a delinquere con l'obiettivo di commettere un numero indeterminato di reati di falso e di truffa aggravata, a porre in essere fatti di appropriazione indebita aggravata mediante la distrazione di fondi dalle casse della Fisiodomus ed infine a porre in essere fatti di corruzione consistenti nell'erogazione di denaro ed utilità a pubblici ufficiali al fine di ottenere l'«accreditamento» della struttura da parte della regione Campania.

In questo contesto criminoso furono disposte sull'utenza di Rashid le intercettazioni telefoniche in questione, la cui «direzione investigativa» non era rivolta in alcun modo nei confronti del senatore Milo.

Peraltro, si sottolinea che le cinque conversazioni telefoniche oggetto della richiesta di autorizzazione in questione sono state captate tra il 26 novembre 2012 ed il 17 settembre 2013, quindi anteriormente all'iscrizione del senatore Milo nel registro degli indagati, avvenuta in epoca successiva e in particolare in data 15 settembre 2014 (come indicato nell'in-

tegrazione documentale trasmessa dalla competente autorità giudiziaria su richiesta della Giunta).

Inoltre nel corso dell'istruttoria non è emerso alcun elemento oggettivo atto a delineare anche il mero *fumus* di un mutamento di direzione dell'atto di indagine idoneo a configurare un'intenzionalità dell'autorità giudiziaria rispetto al coinvolgimento del senatore Milo nelle intercettazioni. Quest'ultimo, in definitiva, è entrato occasionalmente e accidentalmente nell'area di ascolto del magistrato procedente, che stava ponendo in essere le attività di intercettazione in questione al solo fine di ricercare elementi probatori nei confronti di terzi non parlamentari, in relazione ad un'ipotesi accusatoria di associazione a delinquere dagli stessi costituita.

Solo per mere esigenze di completezza istruttoria, il relatore precisa che la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, nella seduta del 13 gennaio 2016, ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni per l'ex deputato Marco Pugliese, coindagato con il senatore Milo nel procedimento penale in questione. L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato la predetta proposta nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Infine, il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche relativamente al senatore Milo.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha posto l'accento sulla valutazione della rilevanza delle intercettazioni, il senatore CASSON (*PD*) evidenzia che per consentire tale analisi occorrerebbe un intervento legislativo *ad hoc*.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che non parteciperà al voto, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Buemi di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche relativamente al senatore Milo.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta messa ai voti ed incarica il senatore Buemi di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica delle elezioni della Regione Liguria: posizione del senatore Augusto Minzolini

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza della relatrice, senatrice Lo Moro, per concomitanti impegni istituzionali, rinvia l'esame della materia in titolo ad altra seduta.

La Giunta prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 16 marzo 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENEL SPA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 645 (NUOVI ASSETTI SOCIETARI DI TELECOM ITALIA S.P.A.)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(123) D'ALÌ. – *Disposizioni in tema di riciclaggio di relitti navali e di navi abbandonate e istituzione del fondo per la riduzione dei rifiuti prodotti dalle navi*

(2215) MARINELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di rimozione e riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate nei porti nazionali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la 13^a Commissione MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge n. 123, che reca disposizioni in tema di riciclaggio di relitti navali e di navi abbandonate e istituzione del fondo per la riduzione dei rifiuti prodotti dalle navi. Il testo trae origine dai lavori svolti nella XVI legislatura dalla 13^a Commissione sul tema del riciclaggio delle navi, con riferimento in particolare alla proposta di regolamento comunitario COM (2012) 118 DEF. In tale sede la Commissione, con l'approvazione della risoluzione *Doc. XVIII n. 167*, aveva anzitutto segnalato l'opportunità di definire la nozione di relitto in modo da ricomprendere in essa le navi affondate o semi-affondate, prevedendo altresì una specifica procedura di smantellamento per i relitti. La risoluzione trattava altresì il fenomeno delle navi abbandonate, da considerare come un elemento diverso dalla nave destinatario di un distinto e peculiare percorso di smaltimento, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere la nave abbandonata appetibile in termini economici per un soggetto interessato alla sua

demolizione e al recupero della parti che presentano un valore di mercato. Per quanto concerne in particolare il disegno di legge, l'articolo 1 individua finalità e ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di relitto navale. L'articolo 3 prevede la mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate presenti nei porti e negli approdi o nelle loro immediate vicinanze, a cura dell'Autorità competente, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l'articolo 4 istituisce, presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'Osservatorio nazionale sui relitti navali e sulle navi abbandonate. L'articolo 5 costituisce il Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate diretto ad assicurare il riciclo dei materiali da questi provenienti. Al Consorzio possono partecipare i demolitori navali, i cantieri navali, i raggruppamenti di imprese, consorzi o altri soggetti che svolgano attività finalizzate al riciclo dei materiali provenienti dai relitti navali e dalle navi abbandonate.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 2215, che presenta un contenuto sostanzialmente analogo al disegno di legge n. 123. In particolare, i due disegni di legge si discostano all'articolo 2, laddove il disegno di legge n. 2215 presenta una definizione parzialmente diversa di nave abbandonata; all'articolo 3, sulla mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate, dove il disegno di legge n. 2215 non prevede un intervento normativo secondario da parte dei Ministri delle infrastrutture e dell'ambiente; nonché all'articolo 4, concernente l'Osservatorio nazionale sui relitti navali e sulle navi abbandonate, che viene istituito presso la competente struttura del Ministero dell'ambiente dedicata al recupero e al riciclaggio dei rifiuti, anziché presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, come disposto dal disegno di legge n. 123.

Fa poi presente che i porti italiani risultano affollati da circa 200 relitti di grandi navi e, in particolare, il porto di Ravenna è diventato una sorta di cimitero delle navi. È stata inoltre quantificata, tra le ventimila e le trentamila tonnellate, la quantità di vetroresina abbandonata nei porti, nelle aree limitrofe e sulle spiagge italiane. Interessanti sono altresì i profili economici legati al recupero dei relitti. I disegni di legge hanno un interesse non solo sotto il profilo ambientale ma anche sotto quello della sicurezza della navigazione, a causa delle centinaia di metri di banchine sottratte all'ormeggio e alle aree di mare in cui è vietata la navigazione.

Ritiene infine opportuno svolgere un ciclo di audizioni per i necessari approfondimenti istruttori.

Il relatore per l'8^a Commissione RANUCCI (*PD*) illustra le parti dei disegni di legge congiunti di competenza della Commissione Lavori pubblici, comunicazioni.

Con la finalità di dare soluzione al problema dei relitti sommersi nei porti, nelle rade e negli approdi, gli articoli 6 e 7 del disegno di legge n. 123 e gli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge n. 2215 introducono alcune modifiche al codice della navigazione. Come evidenziato nelle relazioni

che accompagnano i due provvedimenti, ricorda infatti come da tempo, purtroppo, un rilevante numero di porti italiani sia interessato dalla presenza di relitti anche a causa dell'inadeguatezza dell'impianto normativo vigente, in quanto lo Stato dovrebbe farsi parte attiva nel recupero dei relitti e poi rifarsi delle spese verso un proprietario che nei fatti risulta sempre ignoto od insolvente.

L'articolo 6 di entrambi i disegni di legge propone pertanto di novellare l'articolo 73 del codice della navigazione, relativo alla rimozione di navi e di aeromobili sommersi, per prevedere che l'Autorità marittima, una volta scaduto infruttuosamente il termine ordinato al proprietario per rimuovere il relitto, disponga che sia il Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate (istituito dall'articolo 5 di entrambi i disegni di legge) a rimuovere e riciclare il relitto o la nave abbandonata. La stessa decisione può essere presa nei casi di urgenza (articolo 6 del disegno di legge n. 123) o qualora la nave rischi di affondare (articolo 6 del disegno di legge n. 2215).

L'articolo 7 di entrambi i disegni di legge inserisce poi nel codice della navigazione un nuovo articolo *73-bis* nel quale si stabilisce che la proprietà di navi, galleggianti o aeromobili passa al Consorzio quando è il Consorzio stesso a provvedere alla loro rimozione dietro disposizione dell'Autorità marittima.

Quanto alle differenze di contenuto del nuovo articolo, come introdotto dai due disegni di legge, segnala che il testo dell'articolo *73-bis* contenuto nel disegno di legge n. 123 prevede inoltre che, nel caso della rimozione d'ufficio di merci o di altri materiali sommersi, disciplinata dall'articolo 72 del codice della navigazione, le cose da rimuovere divengano di proprietà dello Stato. L'articolo *73-bis* introdotto dal disegno di legge n. 2215 indica invece i contenuti del processo verbale che l'autorità marittima è tenuta a redigere nei casi di rimozione d'ufficio di navi e aeromobili sommersi. Nella normativa vigente sia il contenuto del processo verbale che la previsione del passaggio in proprietà allo stato dei materiali sommersi rimossi d'ufficio sono disciplinate nell'articolo 92 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, del quale entrambi i provvedimenti in esame dispongono l'abrogazione.

L'articolo 8 del disegno di legge n. 2215 sostituisce l'articolo 507 del codice della navigazione stabilendo che, fermo il disposto degli articoli 72, 73 e 506, al recupero di navi sommerse o di altri relitti provveda il Consorzio quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il recupero iniziato, entro i termini fissati nell'articolo stesso. Viene inoltre disciplinato il caso di relitti o di navi abbandonate di proprietà straniera.

L'articolo 8 del disegno di legge n. 123 e l'articolo 9 del disegno di legge n. 2215 prevedono che il proprietario del relitto navale o della nave abbandonata possa cederla volontariamente al Consorzio.

L'articolo 9 del disegno di legge n. 123 e l'articolo 10 del disegno di legge n. 2215 istituiscono entrambi un fondo, alimentato da contributi versati da ciascuna nave che attracchi in un porto nazionale. Secondo quanto

stabilito dal disegno di legge n. 123, il fondo è finalizzato a migliorare le azioni per la riduzione dell'inquinamento derivante dai rifiuti prodotti dalle navi, mentre, nel disegno di legge n. 2215, l'obiettivo del fondo è di migliorare le azioni per la minimizzazione degli impatti e degli effetti negativi per l'ambiente causati dai relitti e dalle navi abbandonate nei porti nazionali.

La definizione dell'ammontare del contributo e delle modalità di versamento, in entrambi i disegni di legge, è infine rinviata ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare i relatori per l'illustrazione, segnala l'opportunità di integrare le previsioni dei disegni di legge in esame anche con disposizioni specifiche concernenti la rimozione dei relitti stranieri arenati sulle coste, problema che presenta caratteristiche peculiari. Infatti, soprattutto nel caso in cui il relitto si trovi in zone turistiche o di pregio naturalistico, si pone l'esigenza di rimuoverlo con urgenza, ciò che però è assai complesso per l'esistenza di vincoli burocratici e per la difficoltà di rintracciare proprietari stranieri.

Il relatore per la 13^a Commissione MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) assicura che si cercherà di tenere conto della segnalazione del Presidente.

Il PRESIDENTE, in relazione all'esigenza di svolgere alcune audizioni informative sui provvedimenti in esame, invita i componenti delle due Commissioni a far pervenire eventuali proposte entro la giornata di martedì 22 marzo.

La senatrice PUPPATO (*PD*) si riserva di segnalare, tra i soggetti da ascoltare, un consorzio specializzato nel recupero e riutilizzo dei relitti navali, la cui importante attività è stata segnalata dall'UCINA (Unione nazionale dei cantieri e delle industrie nautiche ed affini).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

378^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

– e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il sottosegretario BOBBA ringrazia il relatore per l'approfondita riflessione svolta, insieme ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sulla proposta di istituire la Fondazione Italia Sociale.

Tuttavia, proprio sulla base delle valutazioni e degli approfondimenti effettuati, a nome del Governo, ritira l'emendamento 9.0.100 (testo corretto).

Preannuncia, quindi, che la proposta sarà riformulata per l'esame in Assemblea, tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito in Commissione, al fine di presentare un testo più condiviso, da cui emergano chiaramente le finalità dell'iniziativa.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur confidando che il Governo saprà tenere conto delle osservazioni e dei rilievi formulati in Commissione, preferisce far proprio l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno nel quale siano precisati i limiti entro cui la Fondazione sarà tenuta a operare, come risulta dai subemendamenti che il relatore si è dichiarato disponibile ad accogliere. In tal modo, si potrà avere un riscontro del lavoro svolto in sede referente.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) non condivide l'iniziativa della senatrice Lo Moro, in quanto un ordine del giorno, se da un lato delimita l'ambito di operatività della Fondazione, dall'altro impegna il Governo a istituire in ogni caso il nuovo soggetto.

Inoltre, chiede che sia in ogni caso verificata la compatibilità della norma con il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene inopportuno rinviare la questione all'esame in Assemblea. Infatti, si tratta di una materia estremamente complessa, che avrebbe meritato un adeguato approfondimento in Commissione.

Ribadisce che le implicazioni della proposta del Governo sono così rilevanti da richiedere un apposito dibattito e perfino l'audizione di esponenti del Terzo settore, i quali potrebbero segnalare eventuali criticità. Sarebbe rischioso, infatti, prevedere un nuovo organismo finanziato con denaro pubblico, come i tanti istituiti nati in Italia, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, i quali si sono rivelati molto onerosi per il bilancio statale, ma poco efficienti o addirittura inutili.

Esprime la propria preoccupazione, inoltre, che anche in Assemblea il dibattito sia condizionato dalla presentazione, spesso tardiva, di emendamenti d'iniziativa governativa, con la conseguente fissazione di termini troppo stringenti per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Auspica che su un argomento tanto importante vi sia la disponibilità a individuare una soluzione condivisa, anche sul piano del metodo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), nel ribadire la propria contrarietà alla proposta, ritiene molto grave che non siano stati interpellati esponenti del Terzo settore sulla proposta di istituire la Fondazione Italia Sociale, che peraltro modifica profondamente l'impianto complessivo della riforma.

Sottolinea, inoltre, l'assenza di un dibattito pubblico, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni di volontariato sul territorio.

A suo avviso, quindi, sarebbe stato preferibile il ritiro definitivo dell'emendamento, anche per consentire una riflessione approfondita. Del resto, la soluzione prospettata dalla senatrice Lo Moro rischia di essere parziale, in quanto limita l'operatività della Fondazione secondo principi emersi in esito a un dibattito troppo serrato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) auspica che in Assemblea non si ricorra a espedienti procedurali, quali – ad esempio – la sottoscrizione da parte di un senatore di una proposta sostanzialmente di iniziativa governativa, volta ad istituire la Fondazione Italia Sociale, al solo scopo di impedire la presentazione di subemendamenti.

La senatrice LO MORO (*PD*), tenendo conto di alcuni dei rilievi critici proposti, illustra l'ordine del giorno G/1870-157/6/1, pubblicato in allegato.

Sottolinea, in primo luogo, che l'atto di indirizzo ha necessariamente una formulazione piuttosto generica, proprio per evitare di condizionare, con limiti troppo stringenti, il dibattito che si svolgerà successivamente, come segnalato dalla senatrice De Petris.

Pertanto, l'atto di indirizzo impegna il Governo a considerare i rilievi formulati nel dibattito in Commissione e contenuti nei subemendamenti presentati all'emendamento 9.0.100 (testo corretto), anche alla luce della disponibilità al confronto manifestata dal relatore; ad assumere, in sede di espressione dei pareri su eventuali emendamenti di iniziativa parlamentare, un orientamento che, anche in questo caso, tenga conto della discussione in Commissione, delle posizioni assunte dai diversi Gruppi parlamentari e delle aperture manifestate dal relatore; a considerare l'esigenza che il nuovo organismo operi nel rispetto del principio di sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 118 della Costituzione.

Il sottosegretario PIZZETTI conferma che il Governo intende assumersi la piena responsabilità dell'iniziativa, riformulando l'emendamento in modo da tenere conto dei rilievi emersi nel dibattito in Commissione.

L'ordine del giorno G/1870-157/6/1 è quindi accolto dal Governo.

La PRESIDENTE comunica che è stata presentata la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato, per una mera finalità di coordinamento formale del testo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, la proposta di coordinamento Coord.1 è accolta.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Lepri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1870, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 157 e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870**

Art. 9.

G/1870-157/6/1

LO MORO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1870 e connesso, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale,

preso atto del dibattito svolto in Commissione affari costituzionali, nel corso dell'esame in sede referente, sull'emendamento 9.0.100 (testo corretto), volto a istituire la "Fondazione Italia Sociale", con lo scopo di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale,

tenuto conto altresì dei contatti intercorsi tra il relatore e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione,

preso atto che l'emendamento 9.0.100 (testo corretto) è stato ritirato,

impegna il Governo, qualora intenda presentare una proposta di analogo tenore nel corso dell'esame in Assemblea:

a considerare i rilievi formulati nel dibattito in Commissione e contenuti nei subemendamenti presentati all'emendamento 9.0.100 (testo corretto), anche alla luce della disponibilità al confronto manifestata dal relatore;

ad assumere, in sede di espressione dei pareri su eventuali emendamenti di iniziativa parlamentare, un orientamento che, anche in questo caso, tenga conto della discussione in Commissione, delle posizioni assunte dai diversi Gruppi parlamentari e delle aperture manifestate dal relatore;

a tenere conto in ogni caso dell'esigenza che il nuovo organismo operi nel rispetto del principio di sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 118 della Costituzione.

Coord.**Coord.1**

LEPRI, *relatore*

All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'emendamento 1.100 (testo 2 corretto), dopo le parole: «Alle fondazioni bancarie,» inserire le seguenti: «in quanto».

All'articolo 4, comma 1, lettera i), spostare le parole: «e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore», introdotte dall'emendamento 4.506, alla fine dell'ultimo periodo, dopo le seguenti: «secondo criteri di semplificazione».

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «a quelli» con le seguenti: «agli enti»;

b) al comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 7.104, sostituire le parole: «dalla completa attuazione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione».

Plenaria**379^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2192) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Esame e rinvio)

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ricorda, preliminarmente, che l'intesa è lo strumento con il quale vengono regolati, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, i rapporti fra lo Stato italiano e una confessione religiosa diversa dalla religione cattolica. Essa viene predisposta all'esito di una trattativa tra la confessione religiosa e la commissione interministeriale per le intese, istituita dal Governo, ed è sottoposta all'esame del Parlamento con un disegno di legge che non può essere emendato, ma solo accolto o respinto nel suo complesso.

Passa, quindi, a illustrare il disegno di legge in titolo, composto di 26 articoli, che reca le disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai (IBISG).

L'articolo 1 stabilisce che tali rapporti siano regolati sulla base dell'intesa tra la Repubblica italiana e il predetto Istituto, stipulata il 27 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo dell'intesa è allegato al disegno di legge. L'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'IBISG, organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e spirituali. L'articolo 3 attribuisce all'IBISG la piena libertà di svolgimento della sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria. È altresì garantita all'Istituto, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 4 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero ed è loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile. L'articolo 5 assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto, agli appartenenti all'IBISG, anche quando siano impegnati nel servizio militare o ricoverati in strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, oppure qualora siano detenuti in istituti penitenziari. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Istituto stesso.

Come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, gli articoli 6 e 7, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi.

L'articolo 8 è dedicato agli edifici di culto, i quali non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo con l'Istituto. È compito dell'IBISG informare la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto nel territorio provinciale, indicando gli spazi dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.

Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 9 dispone il rispetto della tradizione degli appartenenti all'IBISG, purché avvenga in maniera conforme alla normativa vigente in materia.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 10 prevede che l'IBISG rilasci apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Gli articoli da 11 a 16 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto; l'attività di religione o di culto; il regime tributario e la gestione degli enti; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il mutamento e l'estinzione degli enti stessi. Si segnala che, rispetto al testo dell'intesa, all'articolo 13, comma 3, è stata introdotta la previsione che lo svolgimento di attività diverse da quelle di religione e di culto sia soggetto anche al rispetto della normativa dell'Unione europea, oltre che della normativa nazionale.

Con l'approvazione dell'intesa verrà esteso all'IBISG il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 17 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore dell'Istituto e degli organismi da esso rappresentati, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto, ad attività di religione o di culto, allo studio dei testi buddhisti, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddhisti di non violenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti.

L'articolo 18 consente all'IBISG di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, destinata, oltre che ai fini di

cui all'articolo 17, anche ad interventi sociali e umanitari, in Italia e all'estero, nonché a iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita e dell'ambiente.

L'articolo 19 prevede che l'eventuale revisione del sistema delineato dagli articoli 17 e 18 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica.

L'articolo 20 dispone che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite siano trasmessi annualmente al Ministero dell'interno, mentre l'articolo 21 sancisce l'impegno dello Stato italiano e dell'IBISG a collaborare per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Istituto e degli enti ad esso afferenti.

L'articolo 22 dispone che agli appartenenti all'IBISG, sia consentito di osservare la festività religiosa del 16 febbraio e quella del 12 ottobre. Eventuali esigenze emerse nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa dovranno essere tenute in considerazione dalle autorità competenti, come previsto dall'articolo 23.

L'articolo 24 elenca le disposizioni che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, cesseranno di avere efficacia e applicabilità, nei riguardi dell'IBISG e dei soggetti che ne fanno parte. L'articolo 25 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa e in caso di iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'IBISG o relative a materie disciplinate dall'intesa stessa. Infine, l'articolo 26 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Conclude, sottolineando l'opportunità di un celere esame del provvedimento, in quanto le trattative per l'intesa sono state avviate fin dal 2002. Sono ormai maturi, quindi, i tempi per una sua approvazione definitiva, anche in considerazione del fatto che l'IBISG ad oggi conta oltre 70.000 aderenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1715) DI BIAGIO ed altri. – Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

– e petizioni nn. 91 e 715 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (n. 268)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 19, commi 9 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (n. 269)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. In particolare, sottolinea l'opportunità di elevare fino alla misura massima di 200.000 euro la sanzione prevista all'articolo 37, comma 7, inflitta per la violazione dei divieti in materia di marchio o iscrizioni ingannevoli. Rileva, infatti, che l'incremento appare necessario per garantire omogeneità, sotto il profilo sanzionatorio, con l'ipotesi di violazione degli adempimenti preliminari in materia di etichettatura.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede un chiarimento in merito alla entità della sanzione prevista per la violazione dei divieti in materia di marchio o iscrizioni ingannevoli.

Il vice ministro BUBBICO precisa che l'entità della sanzione è proporzionata alla gravità dei reati ipotizzati. Infatti, segnalazioni non conformi ai requisiti prescritti, in fase di etichettatura, potrebbero consentire l'utilizzo improprio di esplosivi destinati all'uso civile.

Peraltro, il rischio di pericoli sotto il profilo della sicurezza potrebbe determinare un rafforzamento del quadro normativo relativo agli esplosivi

per uso civile, con conseguente aggravio per le imprese produttrici dal punto di vista degli oneri burocratici ed economici.

Pertanto, appare condivisibile l'osservazione proposta dal relatore, anche al fine di tutelare l'uso legale e appropriato di questi prodotti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. COM (2015) 668 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 116*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

La PRESIDENTE, facente le funzioni di relatrice in sostituzione del relatore Cociancich, formula una risoluzione in senso favorevole, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 15,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 268**

La Commissione,

esaminato lo schema di regolamento in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si segnala, in primo luogo, che il regolamento di delegificazione, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, interviene in una materia sulla quale è in corso una delega legislativa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015. In proposito, al fine di evitare sullo stesso oggetto una rapida successione di norme di rango diverso, si reputa necessario compiere un coordinamento che realizzi una disciplina coerente, la quale affidi alla successiva fonte di rango primario la definizione dei contenuti più rilevanti della materia, pur nella consapevolezza che il regolamento, con ogni probabilità, entrerà in vigore in un momento antecedente all'entrata in vigore dei decreti legislativi;

– all'articolo 1, comma 2, la disposizione prevede che, per le amministrazioni centrali dello Stato, le norme del regolamento si applichino in coerenza con gli indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata all'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali. Tale norma appare incongrua, in quanto sembra implicare una subordinazione del regolamento ad atti non aventi contenuto normativo, come quelli di indirizzo adottati dall'autorità politica, i quali, al contrario, in coerenza con il principio di legalità, sono tenuti alla piena osservanza delle norme dell'ordinamento. Appare pertanto opportuno chiarire la *ratio* della disposizione;

– all'articolo 7, la norma ivi prevista, la quale attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, benché abbia natura meramente programmatica, presenta un contenuto generico. Appare pertanto opportuno che sia quantomeno precisato l'ambito soggettivo ed oggettivo di funzionamento della Rete.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 269**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 37, comma 7, si invita a valutare l'opportunità di modificare – da 150.000 a 200.000 euro – l'entità della misura massima dell'ammenda inflitta per la violazione del divieto di apporre marchi o iscrizioni ingannevoli, tenuto conto che il limite massimo stabilito dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 in tema di sanzioni – quello per cui l'ammenda non può superare 150.000 euro – fa salvi i casi previsti dalle norme penali vigenti. L'incremento appare quindi necessario per garantire omogeneità, sotto il profilo sanzionatorio, con l'ipotesi di violazione degli adempimenti preliminari in materia di etichettatura, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 8 del 2010;

– all'articolo 39, si rileva che la disposizione ivi prevista, la quale stabilisce che l'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità degli esplosivi, di cui all'articolo 23, quando è espletata da amministrazioni dello Stato, sia soggetta a un sistema tariffario, definito con decreto ministeriale, non appare conforme alla direttiva da recepire.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 668 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 116)**

La Commissione,

esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

considerato che:

la proposta prevede l'istituzione di un documento di viaggio europeo specifico per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che non possiedono un documento di viaggio valido;

la mancanza di documenti di viaggio validi rilasciati dal paese di destinazione del rimpatriando è uno dei principali ostacoli a un rimpatrio efficace. Attualmente gli Stati membri possono rilasciare un documento sostitutivo per i cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio che non possiedono un documento di viaggio valido. Tale documento, tuttavia, presenta un basso tasso di riconoscimento da parte dei Paesi terzi a causa dell'inadeguatezza dei suoi *standard* di sicurezza;

rilevato, in particolare, che:

il nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio presenta un formato uniforme e le specifiche tecniche e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, già concordate per il modello utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto. In tal modo, si facilita il riconoscimento del documento da parte dei Paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, con la conseguenza di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti, di accelerare le procedure amministrative per il rimpatrio e di contribuire a ridurre il tempo durante il quale i rimpatriandi in attesa di allontanamento sono soggetti alla detenzione amministrativa,

considerato altresì che:

ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la presente comunicazione è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale,

rilevato, infine, che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato, in quanto l'obiettivo di istituire un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri (data la coesistenza di diversi documenti di viaggio nazionali per il rimpatrio, che presentano formati, *standard* e caratteristiche di sicurezza diversi), ma può essere conseguito meglio dall'Unione europea;

anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, in quanto il regolamento proposto armonizza il formato e le specifiche tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio, senza alterare né modificare le norme e gli standard comuni sul rimpatrio stabiliti dalla direttiva rimpatri. Le disposizioni proposte, pertanto, non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo;

la scelta dello strumento giuridico appare peraltro opportuna per garantire caratteristiche uniformi e armonizzate nonché la diretta applicabilità del documento di viaggio europeo per il rimpatrio,

si pronuncia in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1715**Art. 1.****1.1**

DI BIAGIO, TORRISI, Luigi MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206».

1.2

LO MORO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206».

1.3

DI BIAGIO, TORRISI, Luigi MARINO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti:

«*m-bis*) articolo 5, comma 3-*bis*, relativo al riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto lesivo subito o dell'infermità riportata, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione

automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni;

m-ter) articolo 5, comma 3-*ter*, relativo ai soggetti beneficiari dell'assegno vitalizio di cui al comma 3-*bis*, qualora sia stato riconosciuto al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento;

m-quater) articolo 5, comma 3-*quater*, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui ai comma 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 5, anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

1.4

LO MORO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti:

«*m-bis*) articolo 5, comma 3-*bis*, relativo al riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto lesivo subito o dell'infermità riportata, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni;

m-ter) articolo 5, comma 3-*ter*, relativo ai soggetti beneficiari dell'assegno vitalizio di cui al comma 3-*bis*, qualora sia stato riconosciuto al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento;

m-quater) articolo 5, comma 3-*quater*, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui ai comma 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 5, anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

1.0.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle

vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407».

1.0.2

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407».

1.0.3

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: "nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero alle piante organiche delle Amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni"».

1.0.4

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" è inserito il seguente periodo: "Per i coniugi e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia mai esercitato il diritto al collocamento obbligatorio"».

1.0.5

BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire le parole: «pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2015», con le seguenti: «pari a 150 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016».

1.0.6

BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire le parole: «pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2015», con le seguenti: «pari a 110 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016».

Art. 2.**2.1**

DI BIAGIO, TORRISI, Luigi MARINO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, legge 23 novembre 1998, n. 407, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva del danno biologico e morale, risultante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

2.2

LO MORO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, legge 23 novembre 1998, n. 407, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità,

comprensiva del danno biologico e morale, risultante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

2.0.1

DI BIAGIO, TORRISI, Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori rientranti nella fattispecie di cui alla presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali».

2.0.2

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori rientranti nella fattispecie di cui alla presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria**279^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA*La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE*

(54-B) Silvana AMATI ed altri. – *Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA avverte che nella seduta odierna proseguirà alla discussione generale già cominciata nella seduta di ieri.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale si sofferma molto criticamente sulle modifiche apportate nell'ultima lettura presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare osserva che la riformulazione del capoverso 3-*bis* dell'articolo 1 proposta dalla Camera appare illogica, in quanto non si può immaginare che l'autorità giudiziaria debba semplicemente «tener conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale» prima di definire l'aggravante di pena per i fatti di negazionismo. È poi ancora più illogico che la medesima autorità giudiziaria debba tener conto di atti di organismi internazionale e sovranazionali dei quali l'Italia è componente. Quest'ultima disposizione, tra l'altro, ha un connotato altamente politico che contrasta con i principi della giurisdizione. Per quanto riguarda poi la soppressione del comma 2 dell'articolo unico del testo approvato dal Senato, concernente la riduzione di pena da cinque a tre anni per il reato di isti-

gazione a commettere un delitto, suggerisce di verificare in concreto l'impatto di tale previsione rispetto alla recente legislazione antiterrorismo.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo in esame sottendono una grave «schizofrenia» interna alla maggioranza di Governo. Ancora una volta si è verificato infatti che un disegno di legge approvato dalla maggioranza in Senato è stato modificato dalla medesima maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento. In via preliminare auspica, quindi, che vi sia un chiarimento tutto interno alla maggioranza di Governo prima di proseguire l'*iter* del disegno di legge in esame che, come è noto, è molto atteso dall'opinione pubblica.

Passando al merito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati rileva innanzitutto che la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975 – soppressa dalla Camera – rispondeva all'esigenza di circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare atti di discriminazione ovvero crimini violenti, senza incorrere nel rischio di incidere sulla libera manifestazione del pensiero. Per quanto riguarda poi la nuova formulazione del capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, può comprendere l'esigenza di ancorare l'applicabilità dell'aggravante a fatti accertati in sentenze passate in giudicato, ma gli appare davvero inconcepibile che tale applicabilità possa essere ancorata all'accertamento di fatti da parte di atti di organismi internazionali o sovranazionali dei quali l'Italia è componente. È noto a tutti che tali atti sono di natura politica e non già giurisdizionale ed è assurdo che un atto di natura politica, e a contenuto variabile a seconda degli orientamenti dei governi che compongono l'organismo internazionale, possa contribuire a definire l'ambito di operatività di una fattispecie penale. Infine, per quanto riguarda le modifiche relative all'articolo 414 del codice penale in ordine alla riduzione della pena per il reato di istigazione, che la Camera ha ritenuto di sopprimere, esprime delle serie perplessità, concordando con il senatore Caliendo sulla necessità di un ulteriore approfondimento sul punto.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che il testo in esame è stato approvato, sia al Senato che alla Camera, con un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione. Ricorda infatti che anche le modifiche approvate nell'ultima lettura presso l'altro ramo del Parlamento sono state condivise da esponenti di diversi gruppi parlamentari; pertanto ritiene che il richiamo fatto dal senatore Palma alla coerenza della maggioranza parlamentare sia, in questo caso, fuori luogo. Per quanto riguarda il merito delle modifiche in questione dichiara, a nome del proprio gruppo, la disponibilità ad intervenire efficacemente sul testo per giungere alla definizione di una legge condivisa e realmente applicabile.

Il senatore FALANGA (AL-A), condividendo i rilievi critici manifestati dal senatore Palma, ritiene che la Commissione debba svolgere un lavoro tecnicamente corretto per l'approvazione del disegno di legge in esame, al di là delle diatribe tra maggioranza ed opposizione.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) osserva che, da un punto di vista procedurale, il disegno di legge in titolo è stato oggetto di alcuni tentennamenti da parte della maggioranza. Ricorda, infatti, che nella prima lettura, il disegno di legge fu assegnato in sede deliberante e venne poi rimesso in sede referente su richiesta del prescritto numero di senatori – e fra questi quelli del Movimento 5 Stelle – per evitare l'approvazione di un testo sostanzialmente diverso da quello – più meditato – che fu alla fine approvato, anche con i voti della sua parte politica, dall'Assemblea del Senato. Passando al merito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, constata con favore che non è stato stravolto il principio di sanzionare il negazionismo come un'ipotesi aggravata dei reati previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 657 del 1975. Esprime, perplessità, invece sulla nuova formulazione di cui al capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975, in particolare per quanto concerne il riferimento ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro; la formulazione è molto ambigua e si presta a numerose difficoltà applicative; innanzitutto non è specificata la tipologia di atti e in secondo luogo si pone il problema dell'incertezza giuridica, allorché dovesse mancare una sentenza passata in giudicato. Su questi ed altri profili problematici connessi alla norma auspica che la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento.

Il presidente D'ASCOLA, alla luce degli interventi testé svolti, osserva che dal dibattito sono emerse forti perplessità sulla disposizione di cui al citato capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, con riferimento in particolare all'evidente irragionevolezza della stessa laddove vengono poste sul medesimo piano le sentenze passate in giudicato e gli atti degli organismi internazionali o sovranazionali ivi considerati. L'esame parlamentare peraltro costituirà la sede naturale per gli ulteriori approfondimenti di cui il testo ha bisogno, ferma restando l'esigenza di assicurare una celere definizione dell'*iter* del disegno di legge. Ove la disposizione dovesse essere approvata anche dal Senato con questa formulazione, ne deriverebbe, a suo avviso, una norma a contenuto variabile con difficoltà applicative ed effetti paradossali. Per altro verso la soppressione dell'avverbio «pubblicamente» con riferimento al reato di istigazione a commettere atti di discriminazione comporta il rischio di ledere la libertà di manifestazione del pensiero.

Il senatore LUMIA (PD) conviene sull'ambiguità sottesa alla norma di cui al capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificata dalla Camera dei deputati tuttavia ritiene che, se da un lato il

riferimento alla sentenza passata in giudicato non stravolge il testo, appare invece incomprensibile soprattutto il riferimento agli atti di organismi nazionali e sovranazionali di cui sia componente l'Italia.

Il presidente D'ASCOLA osserva ancora che la Commissione deve attentamente approfondire gli effetti della modifica relativa alla soppressione della connotazione pubblica del reato di istigazione. Ricorda infatti che la qualificazione pubblica di un reato è strettamente connessa al principio di offensività di un interesse giuridicamente protetto, come sancito più volte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ritiene pertanto che la connotazione pubblicistica del reato *de qua* debba essere ripristinata. In ogni caso avverte che la discussione generale proseguirà ancora in un'altra seduta per approfondire gli aspetti problematici già emersi.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) osserva che la norma di cui al capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 – come modificato dalla Camera – ha come effetto paradossale che il negazionismo, da strumento che dovrebbe evitare la negazione di un fatto storico grave come la *shoah*, potrebbe essere invece strumentalizzato ed usato per impedire la contestazione di affermazioni critiche di determinati fatti il cui fondamento è del tutto ipotetico.

Il presidente D'ASCOLA precisa che il testo in esame prevede un'aggravante per un reato già previsto dalla legge cosiddetta «Mancino».

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che già le modifiche apportate dalla legge n. 85 nel 2006 alla legge n. 654 del 1975 hanno avuto l'effetto di ridurre l'impatto della norma di cui al più volte richiamato articolo 3 ed evitare i rischi paventati dal senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1932) Doris LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, in ordine al disegno di legge in titolo, il presidente dell'ANCI, Piero FASSINO ha chiesto di essere audito in Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*), ribadendo l'importanza del provvedimento in titolo che come è noto è frutto del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, ritiene che su un tema così importante potranno senz'altro convenire maggioranza ed opposizione e che quindi, ai fini del pro-

sieguo dell'esame, si potrà utilmente valutare la possibilità di una riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) chiede un po' di tempo per approfondire le questioni trattate dal disegno di legge in titolo, specialmente per quanto riguarda la definizione delle pene che, a suo parere, sembrano essere aggravate, prima di potersi esprimere.

Il senatore CUCCA (*PD*), in qualità di relatore, precisa che il disegno di legge in esame in realtà prevede una modifica all'articolo 338 del codice penale, nel senso di prospettare come reato anche la minaccia o le violenze che sono rivolte a singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La finalità essenziale del testo è quindi quella di rendere finalmente applicabile una previsione incriminatrice che, fino ad oggi, di fatto non lo è stata.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) si esprime a favore della possibile riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, in quanto a suo parere, costituendo questo il frutto del lavoro di una specifica Commissione d'inchiesta, dovrebbe seguire un *iter* più veloce per giungere quanto prima all'approvazione definitiva.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) conviene sull'importanza dell'approvazione del disegno di legge in esame, ricordando che, proprio in queste ore, il sindaco di Parma, nonché esponente del Movimento 5 Stelle, Federico Pizzarotti ha subito minacce di morte. Esprime a nome del Movimento la propria solidarietà al sindaco Pizzarotti.

Il presidente D'ASCOLA, a nome della Commissione, si associa alla solidarietà già espressa dal senatore Cappelletti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 262, in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014) che recepisce nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e il contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Ricorda che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legi-

slativo, anch'essi all'esame della Commissione: l'Atto del Governo n. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e l'Atto del Governo n. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.

Ricorda quindi che tutti trovano il loro naturale antecedente nell'articolo 22 della Convenzione europea sull'assistenza in materia penale del 1959 Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961) che ha previsto che ciascun Paese aderente «comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale». La disposizione stabilisce che i Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Lo scopo della collaborazione è, chiaramente, quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere.

L'approvazione delle Decisioni quadro n. 315 e 316 del 2009 ha inteso dare veste istituzionale europea e ulteriore efficacia agli scambi tra i casellari europei. Le decisioni quadro n. 315 e n. 316 del 2009, sulla traccia della rete NJR, ridisegnano ECRIS, sancendo sostanzialmente la nascita del Casellario europeo. In particolare la decisione quadro 2009/315/GAI si prefigge gli obiettivi: di definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro («Stato membro di condanna») trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza»); nonché di definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono sullo Stato membro di cittadinanza, affinché questo sia in grado sempre di fornire un quadro aggiornato sui carichi penali dei propri cittadini, e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale; e di definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne. A tal fine, la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'Autorità centrale, che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne. La decisione quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziari, rendendo effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato *standard* comune a tutti. Più nel dettaglio, definisce obblighi dello Stato di condanna che deve registrare la cittadinanza della persona condannata e comunicare al rispettivo Paese di cittadinanza, i seguenti dati: informazioni relative alla persona condannata; natura e contenuto della condanna, e reato che ha determinato la condanna; ogni successiva modifica o soppressione delle informazioni iscritte nel casellario giudiziario. Gli obblighi dello Stato di cittadinanza ossia dello Stato da cui la

persona ha subito la condanna sono di conservare le informazioni ad esso inviate al fine di rispondere alle richieste di informazioni sulle condanne dei propri cittadini. La risposta dovrebbe: includere informazioni relative alle condanne sul suo territorio. Le informazioni possono essere scambiate ai fini di un procedimento penale o per altri scopi, ad esempio per la selezione del personale. Mentre le risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono obbligatorie, quelle per altri scopi dovrebbero essere fornite conformemente al diritto nazionale. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, l'autorità centrale di tale Stato membro può, a sua volta, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni a esse attinenti dal casellario giudiziario. Lo stesso vale quando una persona richiede informazioni sul proprio casellario giudiziario a uno Stato membro, a condizione che detta persona sia residente/cittadino di uno degli Stati membri interessati. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali devono essere formulate usando il modulo allegato alla presente decisione quadro.

Ricorda che il Governo è stato delegato ad attuare la Decisione quadro 2009/315/GAI dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che detta una serie di principi e criteri direttivi specifici (oltre quelli generali previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012). Nel merito il provvedimento all'esame della Commissione si compone di 13 articoli – ripartiti in 3 capi – e 2 allegati. Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce l'obiettivo dell'intervento legislativo collegando (articolo 1) l'attuazione della Decisione quadro sull'organizzazione e le modalità dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale (2009/315/GAI) con la creazione e lo sviluppo di un sistema informatizzato per realizzare tale scambio (Decisione quadro 2009/316/GAI). L'articolo 2 introduce alcune definizioni, riprendendole sostanzialmente dall'art. 2 della Decisione quadro e aggiungendo la definizione di Paese terzo (ovvero Paese che non è membro dell'UE). L'articolo 3 individua nell'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, l'Autorità centrale competente che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni, conservazione dati e risposta alle richieste di informazioni. Si tratta dunque del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario.

Il Capo II (articoli 4-10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni elencate dall'art. 5-ter del Testo Unico sul casellario (disposizione che viene introdotta dall'articolo 12 dello schema, al cui commento si rinvia), nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità centrale deve – in base all'articolo 5 – conservare i dati e le informazioni ricevute. In merito il provvedimento modifica il TU sul casellario giudiziale inserendovi un'apposita disciplina relativa alla conservazione delle informazioni che giungono dall'estero (v. *infra*, articolo 12). L'articolo 6 disciplina le modalità per presentare la richiesta di informazioni e prevede che tanto la richiesta rivolta dall'Italia ad altro Stato membro, quanto la richiesta rivolta all'autorità centrale nazionale, debbano essere trasmesse attraverso il modulo allegato allo schema di decreto legislativo e mutuato da quello allegato alla Decisione quadro. Anche la risposta contenente le informazioni richieste deve essere trasmessa in conformità allo standard allegato allo schema. L'articolo 7 precisa la tipologia di informazioni che possono essere trasmesse, distinguendo a seconda della cittadinanza dell'interessato e dell'appartenenza o meno all'Unione europea dello Stato richiedente l'informazione. L'articolo 8 individua il termine entro il quale l'autorità centrale deve rispondere prevedendo: 10 giorni per le richieste di informazioni provenienti da altro Stato UE; 20 giorni per le richieste provenienti dall'interessato. L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza. L'articolo 10 stabilisce che la richiesta di informazioni debba essere fatta dall'Italia nella lingua dello Stato richiesto mentre la risposta alle informazioni possa essere redatta in italiano o in altra lingua concordata con lo Stato richiedente. Il Capo III dello schema di decreto legislativo (articoli 11 e 12) contiene le modifiche alla normativa vigente e segnatamente alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al TU sul casellario giudiziale. In particolare, la modifica alle disposizioni attuative del codice di procedura penale di cui all'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la segreteria della procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato; viene a tal fine novellato l'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La definizione del certificato del casellario europeo è introdotta nel TU del casellario dalla disposizione successiva. Le modifiche al TU casellario articolo 12 modifica il TU del casellario giudiziale; in particolare, inserisce nel TU il riferimento al casellario giudiziale europeo, che viene definito come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani» (lettere a), b), e), f), h) e p)).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 263 che va letto in combinato con lo schema di decreto legislativo Atto del Governo 262: si tratta infatti dell'attuazione di due Decisioni quadro del 2009 strettamente connesse in quanto relative all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni tratte dal casellario giudiziario fra gli Stati UE. Nel merito il provvedimento all'esame della Commissione si compone di 5 articoli – ripartiti in 3 capi – e 2 allegati, mutuati dagli allegati della Decisione quadro. In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali e definisce l'oggetto dell'intervento legislativo (articolo 1) e alcuni termini chiave (articolo 2, identico all'articolo 2 dell'Atto del Governo n. 262). Il Gestione del sistema affidata dal DAG Capo II istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 19 del TU sul casellario (articolo 3). La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei Codici *standard* per reati e pene codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo. L'articolo 4 specifica che, quando tra una condanna pronunciata in Italia e tali codici manchi una specifica corrispondenza, perché la fattispecie penale italiana non è prevista nell'allegato, o perché le pene, le misure di sicurezza o le misure alternative applicate non hanno uno specifico codice, nella trasmissione delle informazioni si dovrà utilizzare la voce «categoria aperta» di una fattispecie o pena simile o «altro reato», «altra pena» in mancanza di ipotesi simili. Se si considera che l'elenco delle fattispecie penali alle quali la UE ha attribuito un codice si ferma a 186 reati, si intuisce come gran parte del lavoro dell'Ufficio del casellario sarà legato all'esigenza di inserire in questa classificazione il ben più alto numero di delitti e contravvenzioni vigenti nel nostro ordinamento. Peraltro, di queste difficoltà deve avere tenuto conto l'Unione europea considerato che le ultime due voci dell'Allegato A sono relative a «Altri reati dolosi» e «Altri reati colposi».

Il provvedimento consente infine l'utilizzo del parametro «decisioni non penali» quando, a fronte di una richiesta italiana di informazioni sulle condanne, lo Stato interpellato comunichi, spontaneamente, non solo le decisioni penali ma anche altre pronunce.

Infine, il Capo III prevede la clausola di invarianza finanziaria.

In applicazione dell'articolo 4, l'Allegato A allo schema di decreto legislativo contiene la tavola comune delle categorie di reato, con i relativi

codici, e l'Allegato B la tavola comune delle categorie delle pene e delle misure.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. – *Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio*, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. – *Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) interviene rilevando di non avere nulla in contrario in ordine allo specifico contenuto delle previsioni incriminatrici di cui alla nuova formulazione proposta per l'articolo 375 del codice penale dal disegno di legge n. 1627 e facendo, però, presente fin da ora di ritenere inaccettabile l'uso nel contesto legislativo del termine depistaggio, in quanto è di tutta evidenza come tale termine sia utilizzato nel dibattito pubblico, da coloro che intendono portare avanti alcune precise posizioni, come una vera e propria «clava ideologica» per colpire chi, semplicemente, non la pensa allo stesso modo in merito alla ricostruzione storica di determinate vicende.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) afferma che le motivazioni a sostegno della proposta normativa in esame – pur nella diversa impostazione del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, da un lato, e di quello di cui è primo firmatario, dall'altro – sono note e da rintracciarsi in una storia nazionale che ha visto più volte – dalla strage di Piazza Fontana a quella di Piazza della Loggia, al caso Moro – servitori corrotti dello Stato porre in essere condotte che hanno ostacolato l'accertamento della verità in relazione a drammatiche vicende. Ciò premesso, è il caso di rilevare che le condotte sanzionate dal testo approvato dalla Camera sono condotte effettivamente lesive delle esigenze di accertamento della verità processuale – immutare artificiosamente il corpo del reato, ovvero lo stato dei luoghi, distruggere o occultare elementi di prova, ovvero formare o alterare artificiosamente tali elementi – e non condotte volte semplicemente a prospettare ricostruzioni storiche alternative.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

167^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COMPAGNONE

indi del Presidente
LATORRE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il colonnello Andrea Ascani (comandante Task Force Land – Erbil), il colonnello Angelo De Angelis (comandante Task Force AIR – Kuwait) e il colonnello Nicola Mangialavori (comandante Task Force Carabinieri – Baghdad), il generale di divisione Rosario Castellano, capo reparto operazioni del Comando Operativo Interforze, e il generale di brigata Stefano Del Col, vice capo di gabinetto del Ministro della difesa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COMPAGNONE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani: audizione dei comandanti del contingente militare italiano impegnato in Iraq: colonnello Andrea Ascani (Task Force Land

– Erbil), colonnello Angelo De Angelis (*Task Force AIR- Kuwait*), colonnello Nicola Mangialavori (*Task Force Carabinieri – Baghdad*)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

In apertura di seduta il presidente COMPAGNONE fa presente che il presidente Latorre non è al momento presente in quanto recatosi presso l'Ambasciata della Turchia per inoltrare, anche a nome della Commissione, il messaggio di solidarietà a seguito del drammatico attentato di Ankara di domenica scorsa. Sarà comunque presente in Aula non appena possibile.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al generale Castellano ed ai colonnelli Ascani, De Angelis e Mangialavori, dando loro la parola per lo svolgimento dei rispettivi interventi.

Il generale CASTELLANO fornisce una breve panoramica delle operazioni nel teatro iracheno in funzione di contrasto al Daesh, iniziate nell'estate del 2014 con l'invio di aiuti umanitari (cibo e vestiario), e proseguite, nello stesso anno, con l'invio di armamenti, di assetti aerei (anche a pilotaggio remoto, ubicati in Kuwait), con compiti di rifornimento in volo e di ricognizione a sostegno di attività di *intelligence* e con l'invio di una *task force* di addestratori in Kurdistan.

Nel 2015 è stata costituita anche un'unità a Baghdad per l'addestramento della polizia irachena.

Nel complesso, il dispositivo italiano operante nell'area si articola su quattro unità: una terrestre (operante ad Erbil), una aerea (operante in Kuwait), una di Carabinieri (operante a Baghdad) e alcune componenti di forze speciali.

Il colonnello DE ANGELIS illustra quindi l'operato del suo comando, che ad oggi consta di una forza di circa 250 militari, creato ad ottobre 2014 nell'ambito dell'operazione italiana *Prima Parthica* che contribuisce, a sua volta, all'operazione di coalizione per il contrasto al Daesh che va sotto il nome di *Inherent Resolve*. La coalizione è composta da oltre 60 paesi e circa un terzo sono quelli che contribuiscono effettivamente alle operazioni aeree, tra cui l'Italia, che opera dalle basi aeree situate in Kuwait, ma ha anche una cellula dislocata presso il Centro di comando e controllo delle operazioni aeree di Al Udeid, in Qatar, da dove viene quotidianamente verificato che l'impiego degli assetti sia in linea con il mandato stabilito, che, come noto, prevede esclusivamente il supporto di rifornimento in volo e di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione.

La campagna aerea, peraltro, procede bene e ha assunto livelli di precisione ed efficienza molto elevati, dimostrando di essere uno strumento essenziale nella lotta al Daesh. La persistenza del potere aereo e la precisione di ingaggio garantiscono, infatti, la possibilità di sfruttare le debo-

lezze del Daesh e, di conseguenza, di ridurne drasticamente la capacità operativa.

Inoltre, col passare del tempo la conoscenza del Daesh è aumentata, anche grazie al supporto *intelligence* degli assetti impiegati, e la coalizione ora riesce a colpire in modo più mirato i bersagli. Esempi eclatanti in tal senso sono la distruzione dei centri finanziari e delle strutture e mezzi legati allo sfruttamento delle risorse petrolifere, da cui il Daesh ricava risorse economiche per alimentare le offensive.

La campagna sta procedendo bene anche nel fondamentale supporto alle forze terrestri, favorendone l'azione di riconquista dei territori e delle città occupate dal Daesh, come, ad esempio, nei casi di Ramadi e di Sinjar. A riprova di ciò, proprio ieri, il portavoce della coalizione internazionale, il colonnello Steve Warren, durante la *press conference* all'Ambasciata americana a Baghdad, ha affermato che il 50 per cento del territorio precedentemente occupato dal Daesh è stato riconquistato.

Passa quindi a descrivere il contingente italiano in Kuwait, che è articolato su 2 pilastri fondamentali: la *Task Force Air*, alimentata con personale dell'Aeronautica militare italiana, al cui interno sono inseriti gli assetti capacitivi offerti alla coalizione e le articolazioni di supporto nazionale, alimentate anche con personale delle altre Forze armate.

In particolare, i gruppi operativi (*Task Group*) che svolgono le missioni per la coalizione nello spazio aereo dell'Iraq sono il KC-767TG, aero-rifornitore che supporta le missioni di molti assetti della coalizione, inclusi i caccia italiani Tornado, il *Predator B*, velivolo senza pilota che svolge missioni di sorveglianza e ricognizione ed il caccia Tornado, che effettua missioni di ricognizione fotografica. Il ruolo italiano si svolge su due linee di impiego operativo: rifornimento in volo e supporto all'*intelligence*.

Per quanto riguarda il rifornimento in volo –prosegue- il senso e l'importanza della capacità risiede nella grande distanza dall'area di operazioni rispetto alle basi origine delle missioni di volo. È possibile infatti estendere notevolmente il tempo di volo e quindi l'efficacia delle missioni, permettendo ai velivoli di arrivare nelle zone operative più lontane e di svolgere le rispettive missioni. Il contributo di *intelligence*, invece, si articola sull'opera congiunta dei nostri velivoli pilotati e a pilotaggio remoto e della cellula di analisi *intelligence*. I vettori utilizzati vengono impiegati in missioni di raccolta informazioni, sorveglianza e ricognizione tattica, con missioni di fotografia aerea su un'ampia varietà di obiettivi al suolo, assegnati dalla coalizione con specifiche richieste di elementi di informazione: oltre al lavoro di fotografia, ve ne è uno di interpretazione e analisi delle immagini.

In particolare, i velivoli senza pilota, oltre a fare riprese fotografiche con analisi e sfruttamento delle immagini a terra, offrono la possibilità di svolgere missioni di sorveglianza in tempo reale di una determinata zona di operazioni. La possibilità di disporre a terra di un flusso video in tempo reale (o quasi), permette diverse tipologie di impiego anche a diretto supporto delle azioni sul terreno delle forze irachene e delle forze curde.

I dati raccolti durante il volo sono poi processati a terra nella cellula nazionale di analisi *intelligence*. Il risultato di questo processo si estrinseca in prodotti che vanno ad arricchire il patrimonio informativo della coalizione, ulteriormente valorizzati dagli analisti che risiedono presso il Comando dell'operazione aerea in Qatar e al Comando dell'Operazione *Inherent Resolve* a Kuwait City.

Interviene brevemente il presidente LATORRE, che, nell'assumere la presidenza, rivolge un indirizzo di saluto ai soggetti uditi.

Il colonnello MANGIALAVORI rileva che la *Task Force* Carabinieri, inserita nell'Operazione nazionale *Prima Parthica*, è stata schierata in Iraq nel giugno 2015, su richiesta dell'Inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per la coalizione anti Daesh e del Ministro dell'interno iracheno, per avviare attività di consulenza, assistenza e addestramento in favore del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia di questo paese.

L'addestramento fornito, attagliato alle specifiche esigenze del Ministero dell'interno iracheno, è di tipo basico (otto settimane), avanzato o specialistico (di durata variabile), ed è finalizzato a fornire una capacità di polizia sostenibile e a rafforzare la coscienza etica e morale dei colleghi iracheni. Con il locale ministero dell'Interno è stato concordato di ammettere ad ogni corso basico 300 poliziotti della *Iraqi Federal Police* (unità organiche) e 600 delle *Local Police Forces*: in coordinamento con agenzie internazionali a vario titolo operanti nel settore, sono stati addestrati fino ad ora circa 3000 poliziotti iracheni, equamente ripartiti per professione religiosa di appartenenza.

La *Task Force* Carabinieri, inserita nel *Combined Jointed Force Land Component Command Iraq* (CJFLCC-I), alle dirette dipendenze del *Commanding General, Major General* (USA) Gary Volesky, opera attivamente nella formazione della polizia irachena dal giugno 2015. A partire da quel mese, il primo gruppo di Carabinieri ha iniziato infatti a svolgere le attività di formazione richieste.

Prosegue quindi rilevando che il contingente ha oggi un organico di 95 Carabinieri, oltre a 2 unità dell'Esercito ed una della Aeronautica militare ed è schierato a Baghdad in 3 diversi siti: *Union III*, sede del Quartier Generale del CJFLCC-I, nel centro cittadino (nella *green zone*), dove sono presenti il comandante ed il suo *staff* nonché una cellula di pianificazione dell'addestramento ed una per l'assistenza e consulenza che operano giornalmente in stretto contatto con le autorità irachene; *Camp Dublin*, nell'area situata nel quadrante sud-occidentale della città, a circa 23 chilometri dal centro della città, dove è schierata la *Training Unit* con il suo comandante, lo *staff* e tre sezioni addestrative (Tattica, Polizia, Specialistico); *Baghdad Diplomatic Support Centre*, ubicato all'interno dell'area aeroportuale, dove opera infine la cellula *Joint Multimodal Operational Unit* per la gestione dei voli militari in transito da e per l'Italia.

In particolare, le attività addestrative che l'Arma attualmente sta fornendo alle Forze di polizia irachene sono la prosecuzione di quella formazione dapprima sperimentata nella provincia del Dhi Qar (Nassiriya), nel 2004-2006 con l'Operazione Antica Babilonia e, successivamente, riproposta con successo nell'ambito della *NATO Training Mission Iraq* dal 2007 al 2011. Il successo e l'efficacia dell'addestramento fornito alle Forze di polizia in Iraq è dovuto anche alla definizione di programmi adattati alle specifiche esigenze, all'impostazione di lungo periodo ed alla scelta di peculiari obiettivi della propria offerta formativa. Inoltre, l'attività addestrativa è molto apprezzata poiché risponde alle esigenze di ricostruzione della società civile ed al conseguimento di una reale stabilizzazione.

Tutti i corsi sono caratterizzati da estese sessioni formative in temi di etica, codice di condotta, rispetto dei diritti umani e delle popolazioni civili, tutela delle minoranze, uso graduale della forza, diritto internazionale umanitario e diritto dei conflitti armati. In tale quadro, fin dall'inizio delle attività addestrative, sono state avviate proficue relazioni con le organizzazioni internazionali coinvolte a vario titolo nello sviluppo delle capacità delle forze di polizia irachene. Gli addestramenti basici, della durata di otto settimane, sono strutturati in otto moduli formativi monotematici, che riguardano tecniche di polizia, addestramento al combattimento ed al tiro, topografia e *orienteeering*, comunicazioni, ordine pubblico e controllo della folla, deontologia professionale. I corsi specialistici sono invece destinati all'approfondimento delle materie tipiche del servizio avanzato di polizia, ed al momento ne è in atto uno per 55 appartenenti alle *Iraqi Federal Police* (una sorta di corso SWAT).

Inoltre, recentemente, si è concluso anche un corso specialistico in favore di 26 poliziotti iracheni in materia di tutela del patrimonio culturale e lotta al traffico illegale di opere d'arte, che costituisce oggi uno dei principali strumenti di illecito finanziamento di Daesh. I corsi in materia di tutela del patrimonio culturale, sono condotti in stretta sinergia con il locale Ministero delle antichità e della cultura e condotti da personale qualificato del comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale: trattasi di una delle prime iniziative che si inserisce nel solco di quella assunta dal governo italiano per la creazione dei Caschi blu della cultura, istituiti nell'ambito del progetto «*Unite4Heritage*».

Parimenti, prosegue l'oratore, considerate le peculiarità dei reparti specialistici dell'Arma, in relazione alle esigenze della Polizia irachena, sono in fase di pianificazione specifici corsi in altri ambiti quali il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, oltre a sessioni addestrative per la formazione del personale femminile, mirati al contrasto della violenza domestica e di genere ed alla conduzione di indagini coinvolgenti minori e categorie protette.

In generale, i corsi disegnati per la polizia irachena sono rivolti soprattutto a favore di quelle forze chiamate a svolgere un ruolo primario nella stabilizzazione delle aree che verranno liberate da Daesh, per garantirne il controllo e favorirne il ritorno alla normalità. Inoltre è in fase di

pianificazione avanzata l'impiego di un contingente di 15 carabinieri in Erbil per addestrare anche la polizia regionale curda. Tali corsi verranno strutturati, analogamente a quelli tenuti a Baghdad, con correttivi da apportare in base alle specifiche richieste ed esigenze prospettate da quelle autorità regionali. Fra novembre 2015 e gennaio 2016, a titolo sperimentale, si sono peraltro tenuti, sempre ad Erbil, alcuni corsi pilota in favore di 34 appartenenti alle Forze di polizia regionali curde.

In aggiunta a quanto detto fornisce anche un dato numerico, particolarmente significativo, relativo all'addestramento fornito dai Carabinieri in Iraq. Nel dettaglio, di tutto il personale della polizia irachena addestrato dall'Arma, il 54 per cento è di fede musulmana sunnita, mentre il 46 per cento è sciita. Questo risultato è peraltro frutto di una specifica richiesta, avanzata alle autorità irachene, allo scopo precipuo di sottolineare il ruolo inclusivo ed imparziale che le Forze di polizia devono assumere. La *training audience* irachena è poi composta per un terzo dalla *Iraqi Federal Police* e due terzi dalla *Local Police*: la proporzione è orientata al progressivo spostamento dell'attenzione sulle attività di *community policing* che le *Local Police* saranno chiamate ad esercitare nelle aree liberate da Daesh.

La suddetta proporzione nelle Forze di Polizia si riflette anche in quella della confessione: la *Iraqi Federal Police* infatti è quasi esclusivamente sciita, mentre le *Local Police* hanno una composizione variabile a seconda della provincia di provenienza. Sottolinea che dal giugno 2015 ad oggi, ovvero da quando sono state avviate le attività addestrative, a *Camp Dublin* non si è verificato alcun episodio di intolleranza religiosa né di discriminazione etnica e la convivenza è sempre stata civile e pacifica. Altro dato statistico d'interesse è poi quello che, dei 34 poliziotti addestrati ad Erbil, 5 sono cristiani.

Le Forze di polizia irachene, grazie alle capacità di *community policing* proprie dell'Arma, ricevono poi gli insegnamenti necessari per dialogare con le popolazioni civili, aiutarle nel reinserimento sociale dei luoghi abbandonati a causa della guerra e conquistarne la fiducia, ponendosi come esempio di legalità ed imparzialità, ridando così motivo alle genti di riprendere fiducia nello Stato. Grazie a questa preparazione, le Forze di polizia irachene potranno avere gli strumenti, le conoscenze e le capacità per garantire la necessaria cornice di sicurezza alle complesse e delicate attività di stabilizzazione cruciali per l'accoglimento degli sfollati nelle aree di residenza.

Conclude osservando che, oltre alle massime autorità politiche e militari italiane, anche personalità di spicco quali lo stesso Presidente degli Stati Uniti, il Segretario alla difesa statunitense ed il Primo Ministro iracheno hanno rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai Carabinieri e dall'Italia in questo settore. Tali favorevoli impressioni, inoltre, sono state confermate dagli istruttori iracheni e dai frequentatori dei corsi. Infine, a conferma di quadro precede, spicca il fatto che a seguito della recente riconquista e liberazione della città di Ramadi, i reparti dell'esercito iracheno deputati al controllo di quelle zone hanno potuto lasciare la città

e le sue periferie con largo anticipo rispetto a quanto pianificato, proprio grazie alla preparazione ed alla professionalità dimostrata dalla polizia della provincia di Al Anbar addestrata dal contingente, notizia riportata e diffusa dal *New York Times*.

Il colonnello ASCANI rileva preliminarmente che la coalizione internazionale presente nel Kurdistan iracheno opera ai sensi dell'articolo 51 della carta dell'ONU, nonché delle risoluzioni 2170 e 2178 del settembre 2014, sulla base della richiesta di soccorso presentata dal rappresentante permanente dell'Iraq presso l'ONU al Presidente del Consiglio di Sicurezza.

L'impegno addestrativo italiano si sviluppa nell'ambito dell'operazione *Inherent Resolve* e con il più elevato numero di addestratori è inserito nel comando multinazionale *Kurdistan Training Coordination Center* (KTCC) dislocato ad Erbil, capitale del Kurdistan Iracheno.

Dopo aver ripercorso le vicende storiche che hanno portato alla nascita ed all'espansione del califfato islamico (Daesh) nell'area, nonché le attività di contrasto poste in essere dalla comunità internazionale, descrive la struttura del contingente, che, risponde ad una catena di comando con il Capo di Stato maggiore della Difesa detentore del comando operativo, il quale ha delegato al comandante del Comando operativo di vertice interforze il controllo operativo. Il comando tattico delle unità viene esercitato dal comandante del contingente nazionale, mentre il controllo tattico della componente addestrativa è devoluto al comandante del KTCC, carica che al momento viene coperta con rotazione semestrale da Italia e Germania.

La Coalizione, in base ad accordi operativi tra le nazioni, si è strutturata in una *Task Force* Multinazionale Interforze – CJTF – a guida statunitense, il cui comando è dislocato in Kuwait. Tale *Task Force* coordina le attività delle Forze Speciali della Coalizione e delle Forze convenzionali mediante due livelli subordinati, entrambi ubicati a Baghdad. Uno di questi, il CJFLCC-OIR (*Combined Joint Force Land Component Command – Operation Inherent Resolve*) dirige le attività operative ed addestrative delle unità ad esso collegate.

La componente addestrativa si esplica quindi su diverse unità dislocate sia in territorio iracheno sia sul territorio della regione federale del Kurdistan. I cosiddetti BPC (*Building Partner Capacity*) in territorio iracheno, anch'essi con struttura normalmente multinazionale, sono orientati all'addestramento delle ISF (*Iraqi Security Forces*) mentre nel Kurdistan opera un unico BPC denominato appunto KTCC – responsabile per il coordinamento della formazione delle forze di sicurezza curde della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il KTCC, composto da circa 600 uomini e donne appartenenti a sette nazioni (Italia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Finlandia e Ungheria), è strutturato su un comando a guida, con alternanza semestrale, italiana e tedesca, su uno Stato maggiore multinazionale ed interforze (comprendente diverse posizioni italiane ed una serie di *Mobile Training Teams* – MTT –), *team* di adde-

stratori a favore delle unità Peshmerga. L'impegno nazionale si esplica su due MTT di fanteria dislocati sulle due differenti aree addestrative di Benschlawa, nei pressi di Erbil ed Atrush nel nord-ovest della regione, non distante da Mosul, e composti da 44 militari addestratori ognuno. A questi la Forza armata sta affiancando proprio in queste settimane altri tre MTTs con numerici più contenuti ma di elevato contenuto specialistico nel campo dei settori C-IED (contro ordigni improvvisati), *Sharp Shooter* (anti-cecchinaggio) e *Indirect Fire* (tiro indiretto).

La coalizione, prosegue, attraverso il coordinamento realizzato dal KTCC, effettua principalmente corsi basici di fanteria della durata media di cinque settimane, i quali hanno garantito alla controparte curda di apprendere le capacità di base del soldato di fanteria. Parallelamente vengono svolti anche corsi specialistici per incarichi particolari, quali operatori C-IED, personale sanitario e tiratori scelti nonché addestramento specifico a favore delle unità impegnate al fronte al fine di fornire capacità mirate alla situazione operativa contingente. Quindi, ad una formazione di base effettuata presso le attuali principali «*Training Locations*» del territorio si aggiungono addestramenti mirati portati a termine in contesti particolari e a supporto di specifiche situazioni operative legate alle operazioni in corso spesso lungo la FLOT (*Forward Line Own Troops*).

A partire dal mese corrente, e con presumibile sviluppo per il resto del 2016, un nuovo progetto addestrativo è stato avviato. Si tratta di un corso per Brigate di fanteria Peshmerga (*Modern Brigade Course*, MBC) che, a differenza dei precedenti indirizzati alle unità Peshmerga di fanteria a livello battaglione, sarà effettuato a favore di due brigate ognuna composta da tre battaglioni, completamente equipaggiate con armi, materiali e veicoli forniti dagli Stati Uniti. Al termine dell'addestramento delle due brigate, presumibilmente entro il 2016, verranno nuovamente svolti i corsi a favore di altre unità Peshmerga.

L'oratore prosegue rilevando che l'impegno nazionale si inserisce all'interno delle attività addestrative precedentemente delineate. In aggiunta, il contingente completa l'offerta formativa con ogni risorsa a disposizione contribuendo di fatto all'accrescimento delle capacità militari delle unità dipendenti sia dal Ministero dei Peshmerga che dal Ministero degli interni iracheno. Esempi di attività in questo contesto sono quelle relative all'addestramento di altre forze non inserite in unità Peshmerga come quelle a favore delle unità CTU (*Counter Terrorism Unit*) o Zeravani (forze di polizia militare dipendenti dal ministero degli interni) con corsi teorico-pratici in vari settori specialistici. Tra questi di interesse citare i corsi *intelligence* molto apprezzati e richiesti.

Dal mese di dicembre 2014, data di inizio dell'Operazione *Prima Parthica*, le capacità che il contingente nazionale italiano ha continuamente espresso all'interno del KTCC sono andate via via aumentando. L'attività principale rimane quella dell'addestramento rivolto ad unità curde che vengono trattate dalla linea di contatto avanzata con territori occupati dal Daesh per effettuare i cicli addestrativi presso le *Training Location*, al momento situate in tre località disposte da nord-ovest a sud-est

lungo la linea di demarcazione del territorio curdo con il resto dell'Iraq occupato dal Daesh. I vari cicli addestrativi vengono di volta in volta adattati e migliorati in funzione alle richieste provenienti dal Ministero dei Peshmerga e sono rivolte ad unità che lo stesso Ministero individua tra quelle che ritiene più idonee o disponibili in un certo momento. A ciò si aggiungono criteri di opportunità nell'individuazione delle unità da addestrare anche in funzione di quella che risulta essere la progressione delle operazioni sul terreno, sia difensive che offensive.

Per ciò che concerne il ciclo addestrativo, osserva che il Ministero dei Peshmerga e il KTCC, tramite riunioni periodiche, concordano passo dopo passo la tipologia addestrativa, tenendo sempre in considerazione che l'obiettivo principale è l'addestramento basico di fanteria.

Per quanto attiene i risultati conseguiti dalla missione, rileva poi che, in totale, a partire dall'inizio della missione internazionale ad oggi, sono stati addestrati oltre 6600 Peshmerga. L'addestramento, ad oggi, ha principalmente interessato unità già impegnate sui settori del fronte nell'azione di contenimento della minaccia del Daesh che vengono temporaneamente sostituite per permettere un miglioramento qualitativo delle capacità a livello individuale, di squadra e di plotone. In caso di necessità specifica, l'addestramento avviene a ridosso del fronte in aree sicure a beneficio di unità che risultano impegnate in operazioni di prossimo avvio. In generale è pertanto possibile affermare che la condotta delle operazioni volte alla riconquista di territori in mano al Daesh, sia in territorio iracheno come in quello curdo, abbia beneficiato sensibilmente dell'addestramento. I maggiori successi delle unità Peshmerga sono da evidenziarsi principalmente nell'area di Sinjar sulla direttrice che da Mosul conduce verso Raqqa. L'operazione denominata *Dweller* ha portato all'interruzione di un'importante asse di comunicazione e ha contribuito sensibilmente a un'inversione di tendenza nelle sorti del conflitto in atto. Naturalmente va ricordato il grosso peso che il supporto aereo della coalizione ha sulle dinamiche delle operazioni terrestri.

Sottolinea quindi i risultati della missione. I successi conseguiti dai Peshmerga curdi sono stati infatti accompagnati da una progressiva riduzione delle perdite di vite umane. Inoltre, le forze di sicurezza curde, nell'ultimo anno, oltre ad aver esteso in modo significativo la linea del fronte, hanno consolidato la sicurezza interna grazie ad un controllo esteso e capillare svolto non solo da unità Peshmerga ma anche da altre componenti delle KSF che hanno avuto modo di beneficiare di attività addestrative svolte unitamente al personale italiano. Le operazioni militari che hanno comportato la liberazione di diversi villaggi nell'area di Kirkuk, ed in particolar modo la conquista della città yazida, hanno consentito alle forze curde di comprendere le procedure tecnico tattiche utilizzate dalle unità jihadiste tese a contrastare la contro-offensiva curda attraverso lo sfruttamento della popolazione civile come scudi umani, l'indiscriminato uso di numerose trappole esplosive all'interno delle abitazioni e lungo gli itinerari, l'impiego di cecchini e il massiccio impiego dei veicoli

imbottiti di esplosivi condotti da attentatori suicidi oltre al diffuso lancio di razzi e colpi di mortaio.

Dopo aver descritto il contesto economico della regione, connotato da gravi ristrettezze culminate con il mancato pagamento dei dipendenti statali curdi, rileva che l'incrementale impegno nazionale corrisponderà di fatto ad un maggiore impegno addestrativo delle forze della coalizione che a partire dal mese di marzo si concentrerà sull'addestramento di due brigate delle forze di sicurezza curde equipaggiate e armate dal Governo statunitense. Al momento non appare facilmente ipotizzabile quello che potrà essere lo sviluppo temporale e le dinamiche con le quali le forze contrapposte procederanno nell'attuale disputa sul terreno. I fattori di tensione presenti nell'area rappresentano spesso una variabile che difficilmente consente anche ad esperti analisti di prevedere lo sviluppo degli eventi. A breve si prospetta comunque il possibile inizio di attività da parte di forze irachene volte dapprima ad isolare le roccaforti del Daesh presenti nel territorio iracheno e successivamente a riconquistarle. A queste operazioni prenderanno presumibilmente parte non solo l'esercito regolare iracheno, ma anche i Peshmerga e le forze di mobilitazione popolare, queste ultime formate da combattenti sciiti.

Tra gli elementi di un possibile quadro futuro di evoluzione nell'area, cita l'elevato rischio connesso ad un significativo evento migratorio di profughi, che fuggendo dai villaggi e città sedi di scontri potrebbero rifugiarsi nei territori circostanti ovvero nel Kurdistan.

I senatori presenti pongono alcuni quesiti.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) domanda se, tra il personale addestrato, si siano registrate delle defezioni. Domanda inoltre quanto rispondano a verità le dichiarazioni russe relative ai traffici illeciti di petrolio dal nord dell'Iraq verso la Turchia.

Conclude domandando se vi siano conferme di attacchi delle forze turche contro basi curde e, se del caso, vi siano dei contatti sul campo.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) domanda con quali criteri avvengano le selezioni del personale addestrato, quali azioni possano essere compiute per l'implementazione di un modello di difesa sostenibile (muovendo da quanto detto dal colonnello Mangialavori in relazione alla formazione specifica per la tutela del patrimonio artistico e culturale), e in che misura risponda a verità quanto recentemente riportato dall'organo di stampa «Linkiesta», secondo il quale le forze dell'ISIS starebbero perdendo terreno in modo assai rilevante.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda se i corsi di addestramento delle forze di polizia irachene siano facoltativi ovvero obbligatori. Domanda se sussistano problematiche legate alla presenza, nei corpi, di personale appartenente a diverse confessioni religiose.

Chiede quindi sino a dove arrivi, sul posto, l'assistenza fornita ai reparti di Peshmerga.

Conclude rammentando quanto riferito, nell'Ufficio di presidenza dello scorso 3 dicembre, dal ministro curdo Karim Sinjari in ordine alle difficoltà nel reperire il munizionamento necessario a contrastare le attività del Daesh.

Il senatore VATTUONE (*PD*) ricorda –del pari– che, nel corso dell'Ufficio di presidenza dello scorso 3 dicembre il ministro Sinjari aveva lamentato l'esistenza di ostacoli burocratici da parte del governo centrale iracheno in ordine all'invio in Kurdistan di aiuti e materiali, chiedendo delucidazioni sul punto.

Nel ricordare, quindi, la particolare valenza economica dell'appalto per la manutenzione della diga di Mosul, vinto da una azienda italiana, domanda se le forze locali presenti nell'area siano sufficienti a garantire un'adeguata cornice di sicurezza.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) domanda se, a seguito dell'intervento russo in Siria, risulti che molti reparti del Daesh si siano ritirati in Iraq, rafforzando le milizie già operanti in quella regione.

Domanda inoltre – del pari – quale sia la cornice di sicurezza intorno alla diga di Mosul.

Replica il generale CASTELLANO, osservando innanzitutto che l'attività addestrativa dei militari curdi avviene nelle infrastrutture militari messe a disposizione dalla stessa autorità militare curda, ubicate in aree sicure. Conferma, quindi, che le autorità curde da sempre insistono sulla necessità di disporre di adeguate quantità di munizioni, e che sotto questo aspetto l'Italia può fornire un contributo in razzi e colpi di mitragliatrice. Il transito del materiale è comunque assoggettato ai controlli burocratici delle autorità irachene.

Per quanto riguarda la cornice di sicurezza intorno alla diga di Mosul precisa quindi che la diga stessa è lunga tre chilometri e che l'area interessata è di circa cinque chilometri per sette, coperta dalle forze locali irachene. In ogni caso, la gara d'appalto prevedeva che gli operatori dell'azienda vincitrice fossero protetti da un contingente di sicurezza: la disponibilità del Governo italiano a svolgere direttamente tale compito, senza ricorrere a soggetti terzi, ha sicuramente costituito un punto di forza per l'aggiudicazione. Infine, l'invio di un contingente militare nell'area (molto delicata, in quanto un eventuale crollo della diga potrebbe dar luogo ad una catastrofe umanitaria), dovrà per forza prevedere un passaggio parlamentare.

Il colonnello DE ANGELIS osserva innanzitutto che la Siria non rientra nel mandato della missione: non è pertanto possibile effettuare analisi e valutazioni al riguardo. In ogni caso, il contrasto al commercio ille-

gale di petrolio da parte del Daesh rientra tra gli obiettivi della coalizione operante in Iraq che, sotto questo aspetto, ha ottenuto significativi risultati.

Il colonnello MANGIALAVORI precisa che il contingente italiano non opera alcuna selezione sul personale, fatta, per contro, dal ministero dell'Interno iracheno. Se del caso, un contributo viene dato a monte del processo, nel momento in cui viene selezionata l'area da cui trarre il personale. Non risultano, inoltre, casi di defezioni: al contrario, l'operato delle unità addestrate è stato oggetto di valutazioni positive.

Gli uomini sottoposti all'addestramento, inoltre, non sono civili bensì poliziotti già inquadrati nelle locali forze di sicurezza, che terminano con successo il corso nel 95 per cento dei casi. La diversità di fede religiosa non ha poi costituito un ostacolo, né all'interno dei corpi, con riguardo al loro funzionamento, né nei rapporti dei poliziotti addestrati con la società civile. La missione, peraltro, mira a favorire la formazione secondo un preciso codice deontologico ed è volta anche all'integrazione con le forze di polizia di altri paesi.

Gli iracheni collaborano fattivamente, appaiono molto ricettivi e mostrano particolare sensibilità su tematiche quali la tutela dei beni culturali e il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Il colonnello ASCANI rileva, a sua volta, che anche le unità addestrate dal suo contingente sono selezionate a monte dalle competenti autorità curde sulla base delle loro esigenze addestrative ed operative.

Nota quindi che, ancorché sia percepibile, nelle dinamiche del conflitto, una decisa inversione di tendenza che vede il Daesh perdere l'iniziativa, le notizie riportate dall'organo di informazione «Linkiesta» appaiono connotate da eccessivo entusiasmo. L'addestramento delle unità Peshmerga rimane l'attività principale del contingente e nessun militare italiano accompagna le unità in azione.

Precisa quindi che, come correttamente riferito dal ministro Sinjari, tutti gli aiuti alla comunità curda passano necessariamente per Baghdad.

Conclude rilevando che un eventuale aumento della presenza del Daesh nell'area di Mosul potrebbe essere determinata non solo dall'eventuale ricollocamento di truppe precedentemente operanti in Siria a seguito dell'offensiva russa, ma anche da dinamiche locali, come, ad esempio, l'intensificarsi delle operazioni sul posto.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare nuovamente gli intervenuti per la loro disponibilità, dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

545^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri i subemendamenti 9.0.100/10, 9.0.100/163, 9.0.100/164, 9.0.100/165, 9.0.100/167, 9.0.100/168, 9.0.100/219, 9.0.100/220 e 9.0.100/221. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 9.0.100/2, 9.0.100/3, 9.0.100/4 e 9.0.100/8. Occorre, inoltre, valutare i subemendamenti 9.0.100/16, 9.0.100/17, 9.0.100/18, 9.0.100/19, 9.0.100/20, 9.0.100/21, 9.0.100/22 e 9.0.100/23 in relazione alla necessità di aggiornare la decorrenza della copertura qualora le proposte fossero approvate. Occorre infine valutare le proposte 9.0.100/170, 9.0.100/171 e 9.0.100/243. Osserva infine che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore circa l'onerosità delle proposte 9.0.100/163, 9.0.100/164, 9.0.100/165, 9.0.100/167, 9.0.100/168, 9.0.100/219, 9.0.100/220 e

9.0.100/221, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sui subemendamenti 9.0.100/2, 9.0.100/3, 9.0.100/4 e 9.0.100/8.

Per quanto riguarda il subemendamento 9.0.100/10, osserva che la modifica proposta è suscettibile di produrre effetti quantomeno indiretti sulla finanza pubblica poiché non consentirebbe, a differenza dell'emendamento 9.0.100, di creare un soggetto giuridico autonomo a cui possano essere conferiti capitali privati da destinare alle finalità del provvedimento.

Quanto alla successiva lista di subemendamenti segnalati dal relatore, esprime parere contrario motivato dalla evidente discrasia tra la decorrenza dell'onere e quella della copertura che si determinerebbe qualora le proposte fossero approvate.

Esprime inoltre parere non ostativo sui subemendamenti 9.0.100/170 e 9.0.100/171, mentre il parere è contrario sulla proposta 9.0.100/243.

Concorda infine con il relatore sull'assenza di profili finanziari problematici associati ai restanti subemendamenti.

Alla luce dei pareri espressi dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 9.0.100/10, 9.0.100/163, 9.0.100/164, 9.0.100/165, 9.0.100/167, 9.0.100/168, 9.0.100/219, 9.0.100/220, 9.0.100/221, 9.0.100/2, 9.0.100/3, 9.0.100/4, 9.0.100/8 e 9.0.100/243. Il parere di nulla osta sulle proposte 9.0.100/16, 9.0.100/17, 9.0.100/18, 9.0.100/19, 9.0.100/20, 9.0.100/21, 9.0.100/22 e 9.0.100/23 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, al corrispondente cambiamento della decorrenza della copertura qualora le proposte medesime siano approvate. Il parere è di nulla osta su tutti restanti subemendamenti all'emendamento 9.0.100.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

546^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI comunica l'impossibilità di svolgere l'odierna seduta della Commissione alla luce dell'assenza di rappresentanti del Governo, impegnati presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria**334^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(624) *MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(895) *Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.*

(1020) *Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena*

(2160) *BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato*

(2163) *Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano*

(2175) *Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

(2178) *MARCUCCI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(2187) *Loredana DE PETRIS ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2196) *GIROTTO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza

(2197) *LUCIDI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2202) *TOSATO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Doc. XXII, n. 30) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 624 e connessi, congiunzione con il Doc. XXII, n. 30, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) sottolinea l'utilità dell'apporto costituito dalle audizioni svolte nella seduta di ieri nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano ai fini della trattazione degli atti in titolo, particolarmente riguardo al tema della tutela dei risparmiatori.

Riferisce quindi sul Doc. XXII, n. 30, che, rispetto ai disegni di legge già in esame, rappresenta una procedura alternativa per l'istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario. Con il Doc. XXII, n. 30, si intende infatti istituire una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale, formata da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. Per quanto riguarda gli obiettivi dell'inchiesta la proposta non si differenzia dal disegno di legge n. 2178. Alla Commissione di inchiesta è infatti assegnato il compito di valutare: il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare del sistema bancario e finanziario; l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema finanziario bancario per il periodo dal 2000 al 2015; l'attività degli organi di gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto.

In considerazione dell'analogia dei contenuti propone l'abbinamento dell'esame del *Doc. XXII*, n. 30 con quello dei disegni di legge in titolo per quanto riguarda la discussione generale e la fase istruttoria, ferma restando la disgiunzione in conseguenza delle determinazioni della Commissione circa lo strumento ritenuto più adatto.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE riferisce inoltre che i rappresentanti del gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione hanno comunicato alla Presidenza l'intenzione di astenersi dal prendere parte ai lavori riguardanti l'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee, giudicata una procedura non utile ai fini dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la Commissione bilancio non ha ancora avviato l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 57, riguardante il testo e gli emendamenti. L'esame del disegno di legge n. 57 non proseguirà pertanto nella settimana corrente.

Si riserva poi di comunicare eventuali variazioni dell'orario di seduta di domani in relazione ai lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La termina inizia alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria**261^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI*La seduta inizia alle ore 15,10.**AFFARI ASSEGNATI***Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riferisce la relatrice IDEM (*PD*), la quale ricorda di aver proposto a suo tempo un affare assegnato sullo stato di salute dello sport, al fine di approfondire la condizione del settore professionistico e di quello dilettantistico, che coinvolgono molti cittadini ma registrano numerose carenze. A tale riguardo, ritiene che la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024 possa rappresentare un'occasione di rilievo per mettere in risalto alcuni aspetti. Occorre infatti a suo giudizio cogliere la *chance* olimpica per svolgere un approfondimento sullo sport in Italia, anche alla luce di recenti eventi nazionali e internazionali legati, fra l'altro, al *doping*.

Tenuto conto delle ulteriori proposte provenienti dal senatore Marin e dalle senatrici Montevecchi e Blundo, descrive tre macro-aree su cui potrebbe concentrarsi il lavoro della Commissione quali: il dilettantismo, anche per quanto attiene ai profili tributari; il settore del professionismo, con particolare riferimento ai requisiti per lo svolgimento della professione; l'educazione motoria nelle scuole, come richiesto dal Gruppo Movimento 5 Stelle, al fine di esaminare la dotazione di spazi idonei e di capire le competenze di cui devono essere in possesso gli insegnanti; lo sport olimpico, quale luogo dove nascono i futuri campioni e si ottengono risultati di eccellenza.

Dopo aver accennato ad un atto di indirizzo sul *doping* presentato nell'altro ramo del Parlamento, si sofferma sul primo tema, rilevando l'esigenza di aggiornare la normativa inerente il tessuto associazionistico. Segnala infatti che la legislazione è assai risalente, mentre il volto dello sport è cambiato notevolmente soprattutto da quando, nel 1992, le Olimpiadi sono state aperte ai professionisti. Occorrono altresì disposizioni sulle agevolazioni fiscali, tenuto conto che tale segmento costituisce la base della promozione della cultura sportiva.

In merito al secondo e al terzo tema, ritiene essenziale che chi si appropria al mondo dello sport dal punto di vista dell'insegnamento abbia le competenze necessarie, per cui occorre anche un approfondimento sull'attuale laurea in scienze motorie. Afferma inoltre che la cultura sportiva nasce nelle scuole, poiché in quel luogo riesce a raggiungere tutti i giovani. In tale ottica, l'audizione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) potrebbe a suo avviso riguardare anche l'impiantistica, tanto più che occorre una mappatura delle strutture rispetto alle eventuali Olimpiadi. Ritiene altresì importante conoscere le ricadute della legge n. 107 del 2015 per quanto attiene all'educazione motoria nelle scuole, con particolare riferimento al primo ciclo.

In ordine al quarto tema, sarebbe a suo giudizio interessante conoscere la linea di sviluppo dello sport olimpico, attraverso l'audizione delle Federazioni. Propone peraltro di svolgere una riflessione sul dopo carriera degli atleti, che andrebbe preparato già in una fase antecedente onde non disperdere l'esperienza maturata.

Coglie infine l'occasione per richiamare l'organizzazione dei Giochi olimpici di Londra, che potrebbero a suo giudizio offrire un esempio utile per elaborare proposte che lascino un segno nel tempo, accrescendo la cultura sportiva del Paese.

Il PRESIDENTE chiede se sia già disponibile un elenco delle audizioni e quali siano le tempistiche per l'esame dell'affare.

La relatrice IDEM (PD) si dichiara disponibile ad accogliere tutte le segnalazioni dei commissari, ipotizzando la conclusione dei lavori entro luglio.

Prende quindi la parola nel dibattito il senatore MARIN (FI-PdL XVII), per condividere l'iniziativa della relatrice. Nel ricordare comunque l'indipendenza del CONI, giudica interessante aprire una discussione anche sugli aspetti economici del settore. Affermando che lo sport non ha colore politico, auspica che possa essere condiviso l'elenco dei soggetti da audire, onde procedere in maniera concorde tanto per l'approvazione della risoluzione quanto per il sostegno trasversale alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), dopo aver rammentato che il suo Gruppo aveva sottoposto alla relatrice alcune proposte integrative

sul tema, sarebbe dispiaciuta se tale lavoro fosse strumentalizzato per pubblicizzare una presunta partecipazione di tutti gli schieramenti alla candidatura di Roma ai Giochi olimpici del 2024, sottolineando come tale argomento non è condiviso da tutta la Commissione.

Tiene dunque a precisare che l'intento dell'affare dovrebbe essere un altro e dunque chiede che siano mantenuti distinti i profili, in modo da fare chiarezza fin dall'inizio.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) ritiene a sua volta che l'affare abbia lo scopo di approfondire lo stato di salute dello sport, che è un settore assai pervasivo nel Paese, come dimostra, ad esempio, la grande attenzione che riceve quotidianamente sulla stampa. Richiamandosi alle consuete modalità di lavoro della Commissione, si augura che vengano svolte numerose audizioni, in modo da poter elaborare proposte migliorative del quadro normativo di riferimento. Nel ringraziare la relatrice per la proposta avanzata, ritiene che le tempistiche prospettate siano compatibili con gli obiettivi proposti.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) chiede quale sia l'oggetto specifico dell'affare.

Il PRESIDENTE ricorda che inizialmente la senatrice *Idem* aveva avanzato una sua proposta, sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a cui si sono aggiunte la richiesta del senatore Marin di svolgere audizioni specifiche, tra le quali la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), nonché l'iniziativa del Gruppo Movimento 5 Stelle inerente più propriamente lo sport a scuola. In quest'ottica, afferma di aver invitato la senatrice *Idem* a coniugare tutte le istanze all'interno di un unico argomento, la cui assegnazione è stata poi sottoposta alla Presidenza del Senato.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) prende atto che la proposta della relatrice *Idem* spazia su numerosi argomenti. Sarebbe opportuno a suo avviso poter valutare un documento scritto nonché la proposta del Gruppo Movimento 5 Stelle, tenuto conto che occorrono a suo avviso alcune puntualizzazioni.

Il PRESIDENTE ribadisce che la relazione della relatrice descrive l'ambito tematico dell'affare, che risulta essere un argomento su cui la Commissione svolge un approfondimento. Nel riconoscere che detto affare, al pari degli altri già svolti, risulterà assai impegnativo, auspica che si possa procedere in maniera condivisa, come del resto risulta dall'approccio della relatrice. Rammenta altresì che è stata data la possibilità a tutti i Gruppi di offrire un contributo nella fase propositiva. In questo quadro, puntualizza che la Commissione non si esprimerà sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi ma sullo stato di salute dello sport, rispetto

al quale i Giochi olimpici possono offrire un utile spunto tanto di riflessione quanto di promozione.

Invita dunque la relatrice a raccogliere le istanze dei commissari in modo da giungere ad elenco completo di audizioni entro la settimana prossima. Condivide altresì l'obiettivo temporale annunciato, che richiederà comunque molte settimane di lavoro.

In una breve interruzione, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) precisa che la relatrice ha accolto le proposte del suo Gruppo il quale era stato sollecitato in tal senso dal Presidente nell'ambito di passate riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicate alla programmazione dei lavori.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia la relatrice Idem per la descrizione svolta e coloro i quali hanno contribuito a definire il tema. Propone, nell'ottica di procedere speditamente, di indicare gli ambiti tematici di riferimento da sottoporre ai soggetti da audire, in modo da poter svolgere audizioni mirate e approvare una risoluzione precisa sulla situazione del mondo sportivo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) avrebbe auspicato la diffusione, in via preliminare, di una bozza di relazione da sottoporre ad integrazioni, come avvenuto in altri casi.

Il PRESIDENTE ribadisce che sono state acquisite integrazioni sull'argomento da affrontare, come riepilogato dalla relatrice.

Rinnova quindi l'invito a tutti i commissari a far pervenire le proprie richieste di audizioni.

La relatrice IDEM (*PD*) ricorda la genesi di tale affare, assicurando comunque che il panorama delle audizioni potrà essere sufficientemente esaustivo, anche considerando che lo sport necessita di adeguata attenzione. Con riferimento alle Olimpiadi, precisa che occorre un approfondimento del Parlamento proprio per capire che tipo di impegno potrebbe assumere l'Italia.

In merito all'elenco dei soggetti da audire, si dichiara disponibile a valutare tutte le segnalazioni, tenuto conto dell'obiettivo di concluderle entro luglio, anche per esaminare il materiale eventualmente acquisito.

Prende brevemente la parola il senatore LIUZZI (*CoR*) per suggerire che l'audizione del CONI venga inquadrata tanto negli obiettivi dell'affare quanto in un aggiornamento delle dichiarazioni rese, da ultimo, lo scorso 22 luglio in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 278)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Nel dibattito prende la parola la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la quale ricorda che, nel triennio 2012-2014, sono state escluse d'ufficio 9 domande in quanto già inserite nella tabella 2009-2011 degli enti privati di ricerca. In quella occasione, il Governo precisò che tale incompatibilità derivava dalle previsioni del decreto ministeriale n. 44 del 2008, secondo cui non potevano essere inclusi i soggetti che già beneficiavano di contributi pubblici per le stesse finalità. Considerato che il Museo e l'istituto fiorentino di preistoria è inserito sia nel provvedimento in titolo sia nella tabella degli enti privati di ricerca (atto del Governo n. 260), chiede chiarimenti sulla presunta incompatibilità di detto ente. Inoltre, altri 5 enti sono già presenti nella tabella degli istituti culturali 2015-2017: occorre dunque a suo avviso capire se è possibile o meno includere organismi che già godono di finanziamenti pubblici.

Fa presente altresì che nello scorso triennio il comitato tecnico-scientifico aveva regolato la questione dei conflitti di interesse al suo interno: domanda in questo caso come si è proceduto.

Rammenta poi che la 7^a Commissione nel parere reso sull'atto del Governo n. 4 aveva chiesto che fosse resa pubblica la valutazione di tutti i soggetti richiedenti: occorre perciò capire se tale forma di pubblicità sia stata in questa occasione garantita, anche per dare seguito al parere parlamentare.

Avviandosi alla conclusione, puntualizza che la legge n. 113 del 1991 impone al Ministero di relazionare al Parlamento sui trienni di vigenza delle tabelle. Al riguardo, non risultano trasmesse le relazioni dei periodi precedenti mentre sarebbe stato opportuno disporre quanto meno della relazione per il 2012-2014.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ravvisa un problema di fondo nell'atto in esame, relativo al rischio che, dall'applicazione dei criteri previsti nel bando, vengano finanziati sempre gli stessi enti. Dopo aver sollecitato un chiarimento da parte del Governo sulla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti che potevano fare domanda, tenuto conto che nel bando non vi è alcuna specificazione, ritiene infatti che i parametri di valutazione si basino esclusivamente su attività già svolte mentre non prendono in considerazione la progettualità di organismi nuovi, i quali quindi avranno sempre difficoltà nell'accesso a tale finanziamento.

Si interroga pertanto sull'opportunità di dedicare una parte delle risorse al sostegno di enti nuovi, rispetto ai progetti presentati per la diffusione della cultura scientifica, auspicando che la relatrice ne faccia menzione nello schema di parere. In tal modo si darebbe realmente la possibilità a soggetti diversi di concorrere sulla base delle idee per promuovere la cultura scientifica.

Il PRESIDENTE fa presente che il Dicastero ha trasmesso le relazioni sull'attività svolta dagli enti, le relative schede di valutazione, nonché le relazioni al Parlamento per i trienni mancanti.

Considerato che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 21 marzo, propone di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga del suddetto termine.

Conviene a la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

(934) TORRISI ed altri. – *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(972) Stefania GIANNINI. – *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

(1616) MARCUCCI. – *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° dicembre 2015.

Il relatore MARTINI (*PD*) ritiene che ci siano finalmente le condizioni per proseguire i lavori, tenuto conto che si è svolto un confronto informale con il Governo sulla situazione degli istituti musicali pareggiati a seguito dell'ultima legge di stabilità. A tale riguardo, rammenta che tanto nel 2014 quanto nel 2015 è stato inserito nella legge di stabilità un finanziamento *ad hoc* per i pareggiati che consentiva la loro sopravvivenza, ma non risolveva il nodo delle risorse per il processo di statizzazione.

All'esito di una interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, si è giunti ad una sintesi politica che tenta di recuperare le risorse per la statizzazione, pari a circa 40 milioni all'anno, purchè si compia un riordino del settore. Propone dunque di affrontare in questa sede il tema della riorganizzazione di tutti i conservatori, tanto più che dopo la statizzazione diventerebbero tutti istituti statali. Gli ambiti della razionalizzazione dovrebbero essere a suo giudizio i seguenti: completare l'attuazione

della legge n. 508 del 1999, sollecitando l'emanazione dei decreti mancanti; realizzare una mappa territoriale dei conservatori, anche per capire le possibilità di accorpamenti garantendo comunque la qualità della didattica; valutare la connessione tra il riordino e il percorso di studio preaccademico.

Propone altresì di svolgere alcune mirate audizioni con gli esponenti di tale mondo sui tre profili descritti, in un lasso di tempo ragionevole. Avanza altresì l'ipotesi di utilizzare lo strumento della delega per realizzare il riordino, stante l'elevato tecnicismo della materia.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) si sofferma sul terzo ambito di intervento ricordando che la legge n. 107 del 2015, al comma 181, lettera g), individua tra i principi e criteri direttivi delle relative deleghe anche la valorizzazione del patrimonio e della produzione musicale, anche attraverso l'accesso alla formazione artistica. Si potrebbe dunque a suo avviso intervenire su tali profili della delega per rafforzare il summenzionato riordino. Ricorda altresì che sui licei musicali la legge n. 107, unitamente alla risoluzione approvata nell'ambito dell'affare assegnato sulla musica (*Doc. XXIV, n. 47*) hanno già indicato alcuni indirizzi riguardanti l'alta formazione. Condivide infine la proposta di svolgere audizioni mirate.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Giannini interverrà in Commissione il prossimo 30 marzo anche sulla situazione dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) apprezza l'approfondimento del relatore, ritenendo comunque che la Commissione dovrebbe prioritariamente chiedere al Ministro gli esiti del cosiddetto «cantiere AFAM», per conoscere lo stato di attuazione della suddetta legge n. 508, anche in vista del riordino.

Sottolinea peraltro che dell'Alta formazione fanno parte anche le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i quali parimenti necessitano di una riorganizzazione. Occorre perciò capire quale sia l'azione già intrapresa dal Governo onde procedere in sinergia ed evitare di avviare un percorso e poi subire iniziative governative.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) manifesta entusiasmo per l'aggiornamento reso dal relatore, che testimonia tuttavia il ruolo preponderante del Dicastero dell'economia per la ripresa dei lavori. La necessità di una riorganizzazione dei Conservatori era comunque a suo giudizio un fatto noto, al punto che la statizzazione non prosegue proprio perché non è avvenuto finora il riordino. Nel lamentare le negligenze del Governo sulla questione, ritiene che l'approccio dell'Economia, volto a concedere risorse solo previo riassetto, abbia finora causato danni. Riconosce comunque che per tali istituti occorre un intervento rapido, tenuto conto che la gran parte di essi è a rischio di chiusura.

Dopo aver ricordato che lo scorso 13 febbraio si è svolta una protesta nazionale di tali enti, conviene con l'esigenza di approfondire purchè si faccia attenzione ai tempi, tenuto conto che le risorse stanziare nella ultima legge di stabilità hanno consentito finora la mera sopravvivenza di tali istituti ma non ne hanno risolto i problemi. Cita ad esempio l'Istituto superiore di studi musicali di Ribera, la cui chiusura produrrà conseguenze nefaste non solo sul piano occupazionale, ma anche su quello socio-culturale, essendo l'unica istituzione di quel tipo in un territorio assai vasto.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dà atto al relatore di aver aperto una trattativa con il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove invece il Dicastero dell'istruzione non era a suo avviso riuscito ad incidere. Concorda poi con l'ipotesi di un disegno di legge parlamentare che delinea la riorganizzazione del sistema, affrontando anche la questione dei precari del settore. Dopo aver concordato sull'opportunità di svolgere audizioni, chiede che il ministro Stefania Giannini, nella prevista audizione del 30 marzo, riferisca su questi temi specifici, tenuto conto che ella risulta prima firmataria di uno dei disegni di legge all'esame, nell'ottica di trovare un consenso con il Dicastero sulle ipotesi di riorganizzazione.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) si dichiara d'accordo con il senatore Bocchino sulla necessità di procedere in tempi rapidi. Nel ringraziare il relatore per le informazioni rese, auspica a sua volta un'accelerazione dell'*iter* e invita tutti i commissari ad individuare un numero ristretto di audizioni, limitandole ad esempio ai rappresentanti dei Dicasteri dell'economia e dell'istruzione, tanto più che finora è stata già svolta un'attività conoscitiva.

Fa presente del resto che già in Commissione era emerso l'auspicio che fosse portata a compimento una riorganizzazione complessiva di tutti i conservatori.

Assicura conclusivamente che rappresenterà formalmente al ministro Stefania Giannini le esigenze finora emerse, in vista della prevista audizione del 30 marzo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 234

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

221^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI ricorda che la Commissione ha avviato ieri l'esame del provvedimento in titolo e cede quindi la parola al relatore.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda a sua volta che, dopo l'illustrazione del provvedimento, ha segnalato alcuni dei temi più rilevanti sui quali occorre concentrare l'attenzione della Commissione.

In particolare, si sofferma di nuovo sulle disposizioni relative al dibattito pubblico contenute nell'articolo 22: il meccanismo individuato appare lacunoso e inadeguato, lasciando anche eccessiva discrezionalità alle singole amministrazioni pubbliche. Occorrerebbe integrarlo con disposizioni specifiche, in attesa di una riforma più organica che però dovrebbe essere di carattere normativo, stante la delicatezza del tema, e dovrebbe

altresì tenere conto delle proposte avanzate nei disegni di legge presentati sulla materia.

Invita infine i colleghi a indicare eventuali altre questioni di interesse, tenendo anche conto dei tempi ristretti a disposizione per l'esame.

Il vice ministro NENCINI dichiara di condividere la ricognizione preliminare delle questioni più rilevanti fatta dal relatore e conferma la massima disponibilità del Governo a lavorare di concerto con la Commissione per individuare le soluzioni più adeguate, pur richiamando con forza l'esigenza di non alterare l'impianto complessivo del provvedimento e, soprattutto, di garantire il rispetto dei tempi, al fine di consentire l'adozione del decreto entro la scadenza perentoria del 18 aprile.

Il senatore RANUCCI (*PD*), richiamando alcune delle questioni già individuate dal relatore, evidenzia l'esigenza di intervenire sul testo dello schema di decreto per migliorare le disposizioni relative al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori, ancora imperniato sulle SOA che non hanno dato buona prova.

Occorre inoltre rivedere le norme concernenti il partenariato pubblico-privato e, in particolare, la finanza di progetto: i soggetti proponenti devono avere la possibilità di presentare proposte articolate per progetti in grado di generare anche un utile (cosiddette «opere calde»). È poi necessario ridefinire le norme concernenti la garanzia: l'attuale formulazione del nuovo codice pone infatti vincoli eccessivi che non potrebbero essere realisticamente soddisfatti dalla maggior parte degli operatori.

Per quanto riguarda il dibattito pubblico, ritiene opportuno richiamare espressamente i principi contenuti in alcuni disegni di legge sulla materia presentati nel corso della legislatura, sancendo il principio che una volta conclusa la procedura di consultazione, le conclusioni della stessa siano acquisite e non possano essere rimesse in discussione.

Si sofferma quindi sugli appalti di servizi: occorre introdurre norme tese a evitare le proroghe automatiche dei vecchi contratti, ad esempio prevedendo l'obbligo per la stazione appaltante, entro sei mesi dalla scadenza del contratto, di procedere all'indizione della nuova gara.

Infine, condivide le preoccupazioni espresse dal relatore circa il permanere della possibilità di affidamenti diretti ovvero di ricorso al criterio del massimo ribasso per gli appalti di lavori inferiori a un milione di euro: poiché questi rappresentano la stragrande maggioranza degli appalti pubblici di lavori affidati in Italia, si rischia in tal modo di favorire possibili abusi e irregolarità.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ritiene opportuno che la Commissione approfondisca adeguatamente i vari punti. Tra le questioni più importanti richiama anch'egli gli appalti sotto soglia, il subappalto, il sistema di qualificazione delle SOA e le funzioni attribuite all'ANAC, che appaiono eccessivamente gravose in rapporto alle attuali risorse assegnate all'Autorità.

Segnala altresì l'esigenza di prevedere clausole antimafia più cogenti, specie quando, come nel caso della TAV Torino-Lione, negli appalti siano coinvolte imprese estere nel cui ordinamento non si applicano disposizioni di questo tipo.

Per quanto riguarda la questione del dibattito pubblico, ritiene anch'egli necessario integrare le disposizioni dello schema di decreto, richiamando alcune previsioni contenute nei disegni di legge presentati in materia anche dalla sua parte politica. Analogamente, reputa lacunose le disposizioni del testo in esame concernenti il superamento della legge obiettivo, che andrebbero integrate anche in questo caso con quanto previsto dai disegni di legge che il suo Gruppo ha presentato in merito.

Infine, mette in guardia contro il rischio di deroghe eccessive per le procedure di somma urgenza legate alle emergenze di protezione civile, come pure ritiene necessario esaminare con attenzione le disposizioni sulle concessioni e sugli affidamenti *in house*.

Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede alla Presidenza indicazioni sulla organizzazione dei lavori, segnalando l'esigenza di disporre di un tempo adeguato per l'esame, in ragione della complessità del provvedimento.

Il senatore CERVellini (Misto-SI-SEL) condivide le questioni segnalate dai colleghi, tra le quali in particolare l'esigenza di rivedere il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici incentrato sulle SOA.

Sul tema del dibattito pubblico, ritiene anch'egli opportuno rivedere e integrare la norma contenuta nel testo in esame, ma è contrario a rinviare la regolazione della materia a un futuro provvedimento. È anzi essenziale che il dibattito pubblico sia disciplinato da subito in modo esaustivo: occorre garantire che le consultazioni delle comunità e dei territori interessati dalle opere avvengano in maniera tempestiva e prima delle decisioni definitive sui progetti, in modo che l'esito della procedura possa essere tenuto effettivamente in Commissione.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) condivide le perplessità espresse dai colleghi sul dibattito pubblico disciplinato dall'articolo 22. Il modello individuato dalla norma è infatti assai discutibile e non trova riscontro nelle esperienze degli altri Paesi europei, in quanto lascia eccessivo spazio alla discrezionalità delle singole amministrazioni e favorisce il proliferare di ampi contenziosi.

In termini più generali, lamenta l'eccessiva complessità del nuovo codice, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla progettazione. Ritiene infatti inutile indicare puntualmente gli adempimenti tecnici connessi ai singoli livelli di progettazione, che dovrebbero essere già ricompresi nelle regole della buona professionalità. Anche il fatto che i vari progetti possano essere affidati allo stesso soggetto o a soggetti diversi è, a

suo avviso, un falso problema, se i progetti sono fatti da professionisti seri e se il committente fissa regole chiare per la qualità e i controlli.

Invita, infine, ad abbandonare definitivamente il ricorso all'appalto integrato, che ha causato enormi guasti al sistema degli appalti in Italia.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che il tema, richiamato dal vice ministro Nencini, del rispetto dei tempi per l'espressione del parere al Governo, ai fini di garantire l'entrata in vigore del provvedimento entro il 18 aprile, è assolutamente presente alla Commissione. Assicura che il suo Gruppo farà di tutto affinché ciò avvenga e auspica un uguale impegno da parte di tutte le forze politiche.

Entrando nel merito dello schema di decreto, esprime alcune perplessità di carattere generale sulla struttura del testo, che in parte ricalca quella del vecchio codice e non sembra quindi cogliere un principio di novità contenuto nella legge delega, laddove si chiedeva di distinguere meglio le varie fasi della procedura degli appalti e delle concessioni, il che avrebbe agevolato la leggibilità e la chiarezza delle norme.

Osserva poi che rispetto al principio di delega che poneva il superamento delle deroghe reiterate alle procedure ordinarie, una delle principali anomalie derivate dal vecchio codice, sarebbe stato auspicabile un'impostazione più rigorosa, in quanto alcune deroghe ed esclusioni rispetto alle procedure ordinarie, sia pure in numero molto limitato, si registrano anche nel nuovo testo.

Segnala poi la particolare rilevanza delle norme sul subappalto, la cui formulazione andrebbe rivista perché troppo ampia e foriera di possibili abusi. Nella stessa logica, invita a riconsiderare le soglie di valore al di sotto delle quali possono applicarsi criteri e procedure meno restrittive.

Sul dibattito pubblico, condivide l'invito del senatore Cervellini a mantenere la regolamentazione della materia all'interno del codice, ma occorre affermare il principio che le conclusioni della consultazione, una volta completata, non possano essere rimesse in discussione da nuove procedure o si rischia di svuotare il senso stesso della disposizione. Invita quindi a integrare la norma in maniera più precisa.

Nel complesso, ritiene comunque che il codice, pur con alcuni aspetti perfettibili, sia un lavoro assai pregevole e rappresenti una notevole semplificazione rispetto al previgente quadro regolatorio dato dal combinato disposto del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Inoltre, la struttura è precisa e rigorosa e certamente rispettosa dei principi posti nella delega, anche se occorrerà soffermarsi con attenzione sulle singole norme.

Ritiene ad esempio positiva la soluzione trovata per la figura del contraente generale, i cui poteri sono bilanciati dal rafforzamento del ruolo del responsabile unico del procedimento e della stazione appaltante. Anche l'appalto integrato sembra regolato in maniera migliore e, opportunamente circoscritto a singole fattispecie, può rivelarsi uno strumento utile.

Considera quindi possibile, attraverso il nuovo codice, un salto di qualità complessivo della pubblica amministrazione del Paese, ricordando

che le direttive europee assegnano maggiore discrezionalità e autonomia decisionale alle stazioni appaltanti, in relazione alla scelta del modo migliore per perseguire l'interesse pubblico. In un quadro di difficoltà della finanza pubblica e di risorse decrescenti, si impone allora una crescita di professionalità e responsabilità delle pubbliche amministrazioni.

Valuta quindi assai positivamente il ruolo attribuito all'ANAC, che ha finora svolto con grande perizia le proprie funzioni. In relazione all'emanazione delle linee guida previste nel testo, l'Autorità è orientata a fornire istruzioni di tipo chiaro, immediatamente comprensibili e applicabili dagli operatori. Ritiene poi che anche l'introduzione dei pareri di precontenzioso dell'ANAC possa dare un significativo contributo alla riduzione dell'abnorme contenzioso amministrativo esistente nel settore degli appalti pubblici.

Analoghe valutazioni positive esprime poi sulla centralità finalmente attribuita all'attività di progettazione, pur dovendosi valutarne concretamente gli effetti nell'applicazione pratica. Nel campo delle concessioni, vi sono ugualmente importanti novità, tra le quali richiama l'importanza riconosciuta al piano economico-finanziario e la valorizzazione dell'elemento di rischio d'impresa che deve necessariamente gravare sul concessionario.

Il PRESIDENTE ringrazia i colleghi per il prezioso contributo fornito al dibattito.

In merito all'organizzazione dei lavori, segnala che, a seguito del nuovo calendario dell'Assemblea, la Commissione ha purtroppo spazi limitati per riunirsi nella prossima settimana. Poiché martedì alle 13,30 potrebbe essere convocata, previa definizione delle necessarie intese, un'audizione del Ministro Delrio sul provvedimento in esame, dinanzi alle Commissioni congiunte Lavori Pubblici del Senato e Ambiente della Camera, al fine di garantire spazi adeguati per la trattazione del provvedimento in esame, propone di convocare una seduta della Commissione nella mattinata di giovedì 25 marzo, a partire dalle ore 9.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO
SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 234

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (FILIERA CANAPA)

Plenaria**170^a Seduta**

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente FORMIGONI avverte che si apre la discussione generale.

Propone di dedicare al dibattito l'odierna seduta e la prossima settimana e di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il senatore RUVOLO (AL-A) osserva che il provvedimento è all'esame del Parlamento da lungo tempo ed ha subito nel corso della seconda lettura da parte della Camera dei deputati modificazioni molto incisive, che ne hanno a suo avviso completamente alterato la struttura.

Ritiene pertanto indispensabile che la Commissione proceda ad un ampio ciclo di audizioni su tutte le parti oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati rispetto al testo a suo tempo deliberato dal Senato. I temi principali sono l'assetto degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Banca delle terre agricole, la disciplina della distribuzione dei prodotti agroalimentari nelle mense scolastiche e ospedaliere e il comparto della birra.

Preannuncia peraltro sui punti citati puntuali proposte emendative e auspica che il termine per la presentazione delle stesse possa essere più ampio di quello testé proposto.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame si erano già svolte nel corso della prima lettura numerose audizioni e che anche da parte della Camera dei deputati si è proceduto ad approfondimenti conoscitivi.

Condivide peraltro rispetto a quanto segnalato dal senatore Ruvolo l'esigenza di ascoltare i rappresentanti del settore della birra, che non erano stati incontrati nell'ambito delle audizioni svolte dal Senato nel proprio precedente esame. Tale audizione potrebbe essere programmata già la prossima settimana.

Conferma poi la proposta di svolgere la discussione generale subito dopo detta audizione e di concluderla la prossima settimana, fissando il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) ribadisce che sussiste a suo avviso un'esigenza di approfondimento conoscitivo anche riguardo ad altri importanti temi tra cui il riordino del settore ippico e il credito in agricoltura, oltre al già citato riordino degli enti.

Il PRESIDENTE fa presente che su tutte le parti del disegno di legge modificate dalla Camera dei deputati è possibile svolgere un'attività emendativa, avvalendosi degli approfondimenti conoscitivi già svolti nelle sedi parlamentari.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ricorda che il processo di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è in corso e si è sinora articolato in diversi interventi legislativi, anche diversi dal disegno di legge in esame. Ragion per cui ritiene che un confronto su tale tema possa essere svolto dalla Commissione anche mediante strumenti diversi dalle audizioni attinenti al provvedimento in titolo.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) osserva a sua volta che l'articolazione temporale dell'esame del provvedimento evidenzia che si è portata avanti una costante interlocuzione con le rappresentanze dei settori interessati dallo stesso. Reputa quindi ultronea un'ulteriore attività conoscitiva.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di svolgere la prossima settimana l'audizione dei rappresentanti del settore della birra e, a seguire, la discussione generale, nonché di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente FORMIGONI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta odierna per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti dei competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno sul disegno di legge n. 2144 (filiera della canapa), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria**219^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame degli atti comunitari relativi all'attuazione del pacchetto «Unione dell'energia». Si tratta degli atti comunitari sottoposti al parere sulla sussidiarietà n. COM (2016) 52 definitivo, recante «Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio» e n. COM (2016) 53 definitivo, recante « Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE»; dell'atto comunitario n. 103, recante «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo)» e dell'atto comunitario n. 102, recante «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'UE in materia di riscalda-

mento e raffreddamento (COM (2016) 51 definitivo)», quest'ultimo assegnato alle Commissioni riunite 10^a e 13^a.

Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2188, recante «Disposizioni per il contrasto alle false cooperative».

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica infine che, d'intesa con la Presidenza della Commissione lavori pubblici, comunicazioni, sarà concordata una data per il seguito dell'audizione informale dell'ingegnere Starace, amministratore delegato di Enel S.p.A., in sede di Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite 8^a e 10^a, che non è stato possibile concludere stamattina.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENEA

Il Presidente MUCCHETTI ricorda che la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali ha chiesto al Presidente del Senato di valutare la riassegnazione alle Commissioni riunite 10^a e 13^a della proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, attualmente assegnata alla sola Commissione industria. In attesa delle determinazioni della Presidenza del Senato, tale proposta di nomina non sarà quindi esaminata.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma ai subemendamenti 3.100/29, 3.100/30 e 3.100/22 e che i senatori Castaldi, Giroto, Vilma Moronese, Paola Nugnes, Cioffi, Petrocelli, Santangelo, Buccarella e Daniela Donno hanno aggiunto la firma ai subemendamenti 3.100/4, 3.100/5, 3.100/19, 3.100/20, 3.100/21, 3.100/24, 3.100/25, 3.100/31, 3.100/37, 3.100/38, 3.100/41, 3.100/45, 3.100/48 e 3.100/50.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario GENTILE informa la Commissione che è in corso una riflessione su alcune questioni emerse nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo e che questa si concluderà auspicabilmente entro domani, nel confronto tra i relatori e i Ministri competenti, tenuto anche conto dell'inserimento del disegno di legge stesso nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana dal 4 all'8 aprile. Dà atto ai relatori dell'intenso e proficuo lavoro svolto, che avrebbe condotto alla presentazione di emendamenti e proposte di riformulazione nella seduta odierna; sottolinea tuttavia l'opportunità di attendere gli esiti del confronto cui accennava poc'anzi, alla conclusione del quale i relatori potrebbero presentare proposte emendative.

Il presidente MUCCHETTI precisa in primo luogo che l'avvio della discussione del disegno di legge n. 2085 in Assemblea è stato previsto, nel calendario dei lavori, ove l'esame sia concluso in Commissione. In qualità di Presidente esprime forte preoccupazione per i ritardi registrati nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, certamente non imputabili al sottosegretario Gentile, da poco chiamato a ricoprire l'incarico di Governo e a seguire un provvedimento particolarmente complesso e di ampia portata. Rileva tuttavia l'incapacità del Governo, non solo del Ministero dello sviluppo economico, di dare risposte in tempi ragionevoli alle questioni emerse nel corso dell'esame in Commissione e sulle quali hanno svolto un gravoso ed eccellente lavoro i relatori, ai quali va il ringraziamento e l'apprezzamento della presidenza e, ritiene, della Commissione tutta.

Ricorda inoltre come, nel corso dell'esame fin qui svolto sugli emendamenti sia stato da più parti e non di rado giudicato strumentale il ricorso a pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i quali spesso sono connessi a un'assenza di relazione tecnica che dissimula, in realtà, una contrarietà nel merito.

Nel sottolineare ancora una volta come le difficoltà registrate nei lavori non siano in alcun modo imputabili né ai relatori, né alla Commissione nel suo complesso, chiede al Sottosegretario di riferire al Ministro la forte preoccupazione ora espressa, auspicando che il confronto annunciato per la giornata di domani possa coinvolgere anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Chiede infine ai relatori se prevedano di presentare emendamenti nella giornata di domani, segnalando l'opportunità, in tal caso, di concordare fin d'ora un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il relatore TOMASELLI (PD) ringrazia il Presidente dell'apprezzamento manifestato per il lavoro fin qui svolto dai relatori; il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza costituisce un provvedimento complesso già nel suo testo originario, poi ulteriormente arricchito durante la prima lettura alla Camera dei deputati e successivamente nel corso dell'esame da parte della Commissione industria del Senato, con il concorso

di tutti i Gruppi parlamentari, particolarmente nella fase emendativa ancora in atto. Nel rilevare come si sconti, in questa fase, un ritardo fisiologico e un ritardo nel confronto con il Governo e i suoi uffici, conferma che, come riferito dal Sottosegretario, erano stati predisposti per la presentazione nella seduta odierna alcuni emendamenti dei relatori, alcune proposte di riformulazioni e alcuni emendamenti del Governo stesso. Ritiene che la presentazione di tali proposte possa avvenire domani, all'esito del confronto con il Governo di cui si è detto, proponendo di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti nella giornata di lunedì 21 marzo.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) riconosce che il disegno di legge n. 2085 è un provvedimento complesso, ma rileva criticamente l'andamento dei lavori, che registra l'accantonamento di un numero considerevole di emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI ritiene che l'intervento del senatore Consiglio esprima un malessere comune a tutta la Commissione per le difficoltà nell'andamento dei lavori; ricorda comunque che l'accantonamento è spesso funzionale alla presentazione di emendamenti da parte dei relatori. Nel sottolineare come in alcuni casi sia emersa una difficoltà dei relatori a individuare con il Governo una possibile soluzione, dà atto a tutti i Gruppi parlamentari del senso di responsabilità dimostrato nel contenere il numero di subemendamenti agli emendamenti già presentati dai relatori.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti debba tener conto del numero di proposte che saranno presentate dai relatori, sottolineando come gli emendamenti accantonati riguardino le questioni più complesse. Conclude dichiarando di aggiungere la propria firma agli emendamenti 47.8 e 47.9, attualmente accantonati.

Il presidente MUCCHETTI propone che il termine per la presentazione di subemendamenti sia fissato alle ore 18 di lunedì 21 marzo, con l'intesa che, su segnalazione dei Gruppi, anche in connessione al numero degli emendamenti dei relatori, la presidenza si riserva di differire tale termine.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene per chiedere di fissare il termine nella giornata di martedì 22 marzo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), alla luce degli ultimi interventi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti che i relatori dovessero presentare nella giornata di domani, alle ore 12 di martedì 22 marzo.

La Commissione concorda.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) si unisce all'altro relatore nel ringraziare il Presidente per l'apprezzamento espresso; assicura di aver profuso, insieme al senatore Tomaselli, il massimo impegno nello svolgere l'incarico di relatori e di aver tenuto conto, il più possibile, del contributo offerto da tutta la Commissione nella fase emendativa.

Come relatori, essi hanno interloquuto con tutti i Gruppi parlamentari, in un primo tempo al fine di individuare le proposte ritenute maggiormente significative; nel prosieguo hanno ritenuto preferibile esaminare nel dettaglio tutti gli emendamenti, oltre 1.200, in un continuo confronto con il Governo e con i Gruppi parlamentari, di maggioranza e no, e con i singoli proponenti. Come ricordato dal Presidente, la gran parte degli accantonamenti sono funzionali all'individuazione di una possibile soluzione con emendamenti dei relatori o mediante proposte di riformulazioni. Tale lavoro è stato concluso oggi, e le proposte che i relatori si accingevano a presentare rappresentano, a suo giudizio, una sintesi di buona parte degli emendamenti accantonati. La richiesta del Governo di attendere gli esiti del confronto previsto per domani, cui i relatori non possono non aderire, protrarrà i tempi di esame, anche alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea e dell'ormai prossima pausa connessa alle festività pasquali; segnala sin d'ora l'opportunità di prevedere convocazioni della Commissione, nelle settimane successive, anche in orari non consueti.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) chiarisce come con il suo precedente intervento intendesse sollecitare il Governo a definire tempestivamente la propria posizione, valorizzando il ruolo e il lavoro dei relatori e della Commissione tutta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

223^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Segnala in particolare che la proposta, raccogliendo alcuni suggerimenti avanzati nel corso dell'ultima seduta, richiama le considerazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 5 agosto 2015 sullo schema di decreto riguardante la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (AG n. 178). Pertanto, nella prospettiva della riforma costituzionale, ferma restando la tutela del rispetto delle competenze delle regioni a Statuto speciale e degli Statuti di autonomia delle province di Trento e Bolzano, si invita il Governo a considerare l'opportunità che l'Ispettorato venga concepito come ente di coordinamento di tutte le attività ispettive, ivi incluse quelle attualmente affidate

alle ASL, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di controlli operati da enti diversi.

Il presidente SACCONI osserva che il testo, che risponde alle indicazioni già date dalla Commissione anche in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 178, opportunamente auspica il coordinamento delle varie attività ispettive, in modo da garantire l'omogeneità di tali attività nell'intero territorio nazionale.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà invece conto di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, ritenendo che il testo non contenga misure adeguate a garantire l'effettivo coordinamento delle funzioni di vigilanza rimesse all'Ispettorato con quelle di competenza dell'INAIL e dell'INPS. Inoltre, nello schema non sono a suo avviso previsti strumenti adeguati a consentire un efficace monitoraggio del corretto funzionamento del nuovo Ente.

Il presidente SACCONI nota che assai opportunamente il disegno complessivo, nel trasferire le linee di indirizzo operativo in capo all'Ispettorato, lascia invece quelle di indirizzo sostanziale nella piena competenza del Ministero del lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata da relatore, che è approvata a maggioranza.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere contrario, a prima firma del senatore Puglia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI, dopo aver ricordato gli ulteriori impegni della Commissione in questa settimana, fa presente che nella prossima si svolgeranno audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (Assistenza disabili gravi). I provvedimenti hanno infatti una sostanziale e obiettiva urgenza, legata alla loro finalità. Sta inoltre maturando l'intento di appor-tare integrazioni al testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 280**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che demanda ad un regolamento governativo l'adozione – in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti per gli statuti delle agenzie pubbliche dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

atteso che il termine (ordinatorio) per l'emanazione del regolamento – stabilito in 45 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 149 – è scaduto l'8 novembre 2015,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

In via generale, si richiamano le considerazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 5 agosto 2015 sullo schema di decreto riguardante la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (A.G. n. 178). In questo senso, nella prospettiva della riforma costituzionale, ferma restando la tutela del rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e degli statuti di autonomia delle province di Trento e di Bolzano, si invita il Governo a considerare l'opportunità che l'Ispettorato venga concepito come ente di coordinamento di tutte le attività ispettive, ivi incluse quelle attualmente affidate alle ASL, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di controlli operati da enti diversi.

All'articolo 3, concernente gli organi dell'Ispettorato, dove si specifica che l'incarico di direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ispettorato, andrebbe chiarita, ai fini in esame, la nozione di «lavoro autonomo», considerato anche che la norma tratta in termini diversi le attività professionali private, anche occasionali.

In merito alle funzioni del direttore, si osserva inoltre che, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, nello schema mancano le norme sulle procedure per l'adozione dei regolamenti interni di organizzazione e contabilità, competenza che l'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999 espressamente assegna – previa approvazione del Ministero vigilante – al direttore quale organo di vertice dell'ente.

Riguardo alla presidenza delle sedute del consiglio di amministrazione in caso di assenza del presidente, sempre in linea con quanto rilevato nel parere del Consiglio di Stato, al fine di evitare possibili incertezze procedurali, si suggerisce di riformulare il comma 7 dell'articolo 5, prevedendo che la sostituzione avvenga con il membro più anziano per nomina e che solo a parità di tale parametro si applichi il criterio dell'anzianità anagrafica.

Quanto alle funzioni del collegio dei revisori e alle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del medesimo organo (articoli 6 e 7), si segnala infine che, essendo il numero legale per la seduta costituito dalla presenza di almeno due membri, occorrerebbe definire la disciplina per il caso di parità di voti, ovvero prevedere che alle sedute siano convocati e assistano sia i membri effettivi sia i supplenti, di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti risulti del tutto residuale.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PUGLIA, NUNZIA CATALFO E SARA PAGLINI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 280**

L'11^a Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (AG n. 280)

premessi che:

lo schema di decreto in esame ha l'obiettivo di rendere un più efficace coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e deve necessariamente essere inserito nel contesto più generale della legislazione sul lavoro degli ultimi anni, in particolare nel disegno complessivo delineato dai provvedimenti che hanno costituito il cosiddetto *Jobs Act*;

tale schema di Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che prevede l'istituzione di un'Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro». Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili;

considerato che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» prevede la guida dell'Ispettorato dell'attività di vigilanza, ma al comma 2, dell'articolo 7, dice testualmente che «sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL» affidando all'Ispettorato il solo «potere di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento».

Nello schema di Statuto non si ravvisano adeguate ed opportune misure volte a garantire che l'esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all'Ispettorato sia adeguatamente coordinato con le attività di competenza dell'INAIL e dell'INPS ed evitato un controllo politico sulla vigilanza

escludendo gli Enti Previdenziali da qualsiasi possibilità di scelta ed indicazione a livello territoriale.

Il decreto delegato 14 settembre 2015, n. 149 attribuisce all'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro una mera funzione di coordinamento delle attività ispettive degli Enti Previdenziali, difatti oltre al richiamo di cui al comma 2, dell'articolo 7 sopraindicato, al comma 2, dell'articolo 2 recita: «L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale ...».

È evidente come il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 preveda che gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, pur inseriti in un ruolo ad esaurimento, continuino ad essere gerarchicamente e funzionalmente sottoposti ai propri Enti di appartenenza e che quindi nella nuova organizzazione debbano per conseguenza svolgere la propria attività presso le strutture logistiche dei suddetti Enti con il mantenimento delle retribuzioni in essere.

Nello schema di Statuto all'articolo 2 quando indica i fini istituzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro da un lato è corretto indicare che «svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ma avrebbe poi dovuto, nel rispetto del decreto delegato, inserire la locuzione «coordina» relativamente alle attività ispettive esercitate dall'INPS e dall'INAIL. In effetti il testo dello schema proposto, lasciando anche per le attività ispettive degli Enti Previdenziali il verbo «svolge» fa intendere di voler includere, anche per gli stessi, ogni funzione ispettiva travalicando lo spirito e la delega del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 che per l'attività ispettiva di INPS e INAIL prevede il «coordinamento» delle stesse.

Considerato inoltre che:

lo schema di Statuto prevede l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, con il chiaro obiettivo di garantire che gli Enti previdenziali possano esprimere le linee di indirizzo dell'Ispettorato. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è svuotato di qualsiasi potere di indirizzo sulla vigilanza, anzi non è praticamente citato se non per pure funzioni organizzative interne, che evidentemente, non sono la ragione per cui è stato previsto. Si propone pertanto di inserire nell'articolo 5 dello Statuto tra le competenze quella di determinare «le linee di indirizzo operativo dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato a livello nazionale, tenuto conto delle istanze espresse dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione»;

rilevato che:

non si rivengono adeguate ed opportune misure volte a garantire che l'esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all'Ispettorato sia adeguatamente e meramente coordinato con le attività di competenza dell'INAIL e dell'INPS ed evitato un controllo politico sulla vigilanza escludendo gli Enti Previdenziali da qualsiasi possibilità di scelta ed indicazione a livello territoriale e non sono stati previsti specifici ed adeguanti strumenti di controllo e monitoraggio del corretto funzionamento e coordinamento dell'attività del costituendo Ispettorato;

esprime parere contrario.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO AUTONOMO)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 183

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

indi della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 16,15

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITA-
RIO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria**211^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

AFFARI ASSEGNATI**Affare assegnato concernente le problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta (n. 590)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre 2015.

La senatrice MORONESE (M5S) esprime apprezzamento sull'istruttoria svolta dalla Commissione al fine di accertare i fatti e le circostanze che interessano il sito della ex cava di tufo Monti in Maddaloni. Si sofferma poi sul contenuto degli impegni da inserire nella risoluzione. In particolare, il Governo dovrebbe svolgere un ruolo di supervisione nazionale volto a sollecitare le amministrazioni territorialmente competenti per l'inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare. Andrebbero inoltre realizzate azioni di messa in sicurezza, adottando le misure idonee, anche attraverso interventi atti ad isolare le fonti inquinanti dalle matrici ambientali e disponendo l'intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico per impedire l'ulteriore conferimento illegale dei rifiuti. Il Governo dovrebbe poi impegnarsi a comunicare alle Camere i risultati conseguiti mediante una informativa periodica e concordare con la Regione che le risorse disponibili siano impiegate per la progettazione della bonifica, anche utilizzando per le attività di caratterizzazione la relazione tecnica del Consulente della Procura di Santa Maria Capua Vetere. In tale contesto, andrebbero individuate le risorse necessarie per avviare anche la caratterizzazione della falda acquifera. Particolare attenzione va posta sugli

aspetti sanitari, sollecitando la Regione a svolgere indagini epidemiologiche per valutare gli effetti sulla salute dei cittadini. In via residuale, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nuovamente tra i Siti di interesse nazionale l'ex cava di tufo Monti, avocando al Ministero dell'ambiente la competenza sulle procedure di bonifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo 2016.

Si apre la discussione.

Il senatore VACCARI (*PD*) rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 1328-B è volto a dare un forte impulso al mondo agricolo incoraggiando il ricambio generazionale e sostenendo le eccellenze nazionali del settore. Manifesta tuttavia perplessità sugli articoli 10, relativo al contributo al CONOE, e 11, relativo all'iscrizione ai consorzi dei sistemi per la raccolta dei rifiuti. Invita pertanto il relatore a formulare osservazioni critiche poiché le problematiche dei consorzi sono state stralciate dal collegato ambientale essendosi impegnato il Governo a presentare una riforma organica.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) suggerisce un'osservazione volta ad attribuire agli sfalci e potature la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-*bis* del codice ambientale, anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) manifesta contrarietà sulle osservazioni del senatore Vaccari, con particolare riferimento all'articolo 10, poiché tale articolo mira a risolvere problematiche scaturite da un contenzioso sorto a seguito di un decreto ministeriale. Formula inoltre considerazioni critiche sui contenuti degli articoli 38, 40 e 41, che trattano argomenti di competenza della Commissione ambiente e che in tale sede potevano essere meglio approfonditi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(117) D'ALÌ. – *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) DE POLI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) ORRÙ ed altri. – *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) RANUCCI ed altri. – *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) SANTANGELO ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 aprile 2015.

Il presidente MARINELLO riepiloga le fasi procedurali a seguito delle quali la Commissione ha convenuto di adottare il disegno di legge n. 828 quale testo base per la presentazione delle proposte emendative. Il termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente fissato per il 4 giugno 2015, era stato rinviato alla conclusione del ciclo di audizioni, ormai prossima. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere orientamenti sull'*iter* da seguire, al fine di valutare se sussistano le condizioni per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

La senatrice MORONESE (M5S) rileva che il disegno di legge n. 828 è compatibile con il contenuto degli altri disegni di legge e che si potrebbe adottare un testo unificato che limiti il numero di emendamenti da presentare.

Il senatore VACCARI (PD) giudica opportuno che gli emendamenti siano riferiti al disegno di legge n. 828, già adottato quale testo base. Toccherà al relatore fare sintesi delle parti più significative degli altri disegni di legge.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) si associa alle considerazioni del senatore Vaccari, ritenendo infruttuoso tornare indietro su decisioni già assunte.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita a valutare se proseguire l'*iter* con un testo unificato, in sede redigente, per consentire all'Assemblea di esprimersi con il voto sui singoli articoli.

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) ritiene che una via percorribile sia quella di giungere all'unificazione dei testi congiuntamente esaminati. Ciò tuttavia comporterebbe una dilatazione dei tempi per assicu-

rare che tutti i gruppi convergano sul testo unificato. In alternativa, si potrebbe fare sintesi con proposte emendative concordate, a firma del relatore. A tal fine, è necessario uno spazio di riflessione per vagliare la disponibilità dei Gruppi sulle ipotesi descritte.

Il presidente MARINELLO condivide l'esigenza di un supplemento di riflessione, considerata la necessità di raccogliere l'unanimità dei Gruppi per la richiesta della sede deliberante.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene incidentalmente sostenendo la scelta procedurale di addivenire a un testo unificato rispetto al quale proporre un ridotto numero di emendamenti.

Il senatore SOLLO (*PD*) paventa il rischio di scorrettezze procedurali poiché, nel caso in cui gli emendamenti fossero presentati ad un testo unificato, la Commissione ritornerebbe sulla deliberazione già assunta di adottare il disegno di legge n. 828 quale testo base.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) osserva che l'adozione di un testo unificato semplificherebbe notevolmente i lavori della Commissione, poiché deflazionerebbe il numero degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENEA

Il presidente MARINELLO comunica di aver inviato al Presidente del Senato, su tempestiva indicazione del senatore Orellana, una nota con la quale chiede di valutare la riassegnazione alle Commissioni riunite 10^a e 13^a della proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA. Nell'analogo caso della nomina del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), le Commissioni 10^a e 13^a avevano infatti proceduto congiuntamente. Risulta inoltre che l'*iter* di designazione seguito dal Ministero dello sviluppo economico, non è stato quello previsto dell'articolo 4 della legge 221 del 2015, non essendo stato acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che nella nota in cui il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso il *curriculum* del candidato al Presidente del Senato, si fa riferimento al parere delle Commissioni parlamentari competenti, dando per scontato che le Commissioni interessate siano – in Senato – più d'una. Circostanza ancor più grave sotto il profilo della legittimità procedurale è che la proposta sia stata effettuata «sentito il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare», laddove la novellata normativa impone il concerto di questo Ministro.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali sull'atto del Governo n. 279 e sul pacchetto dell'economia circolare, svolte ieri negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 155

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FUNGHI ESPRESSO SARL,
SUI CONTENUTI DELLE PROPOSTE DI DIRETTIVA CHE MODIFICANO TALUNE DI-
RETTIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 156

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI E DISTRIBUTORI DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE (ITALCOGEN), DELL'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE IDRICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI (UTILITALIA) E DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE RICICLATORI AUTO (A.I.R.A.), SUI CONTENUTI DELLE PROPOSTE DI DIRETTIVA CHE MODIFICANO TALUNE DIRETTIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

173^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (n. 269)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto dello schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Conseguentemente, sottopone all'attenzione dei commissari una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.

Il PRESIDENTE, non rilevando alcuna richiesta di intervento da parte dei commissari, pone, quindi in votazione, previa verifica del numero legale richiesto, la bozza di osservazioni predisposta dal relatore.

La Commissione approva.

(1328-B) *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CARDINALI (PD), introduce il provvedimento in argomento spiegando che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Indi, dà lettura di una relativa bozza di parere non ostativo per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette ai voti lo schema di parere testé illustrato dalla relatrice.

La Commissione approva.

(2092) *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'Atto Senato in titolo, recante *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*, già approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015, e, successivamente, distribuisce una proposta di parere favorevole con osservazioni, ove si ricorda, anzitutto, che, in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce. Alla cittadinanza dell'Unione sono connessi alcuni diritti, tra i quali: il diritto di circolazione e di soggiorno (articolo 21 TFUE), i diritti elettorali attivi e passivi alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali (articolo 22 TFUE), il diritto alla tutela diplomatica e consolare nei Paesi terzi (articolo 23 TFUE), il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore e alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue ufficiali e di riceverne risposta (articolo 24 TFUE), il diritto di iniziativa (articolo 24 TFUE).

Egli evidenzia, quindi, che la cittadinanza dell'Unione è direttamente connessa con la cittadinanza di uno Stato membro. E questa, a sua volta, è rimessa esclusivamente alle legislazioni nazionali per quanto concerne le condizioni e i criteri per l'acquisto e la perdita della stessa. Non esiste infatti nel trattato alcuna base giuridica che permetta un ravvicinamento

delle legislazioni nazionali sulla cittadinanza. Ciò che trova conferma nelle ricorrenti affermazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui la regolamentazione dell'acquisizione e della perdita della cittadinanza nazionale è di competenza esclusiva degli Stati membri (Corte di giustizia, sentenze 7 luglio 1992, C-369/1990, *Micheletti*; 20 febbraio 2001, C-192/99, *Kaur*; 19 ottobre 2004, C-200/02, *Zhu e Chen*).

Tuttavia, come sempre affermato dalla Corte di giustizia (sentenza del 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen*, e sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*), la competenza in capo agli Stati membri nel definire le condizioni e i criteri per l'acquisto e la perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione, soprattutto in riferimento ai principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, come ad esempio nei casi di criteri e condizioni che violino i diritti fondamentali, che siano basati su motivi razziali o siano in contrasto con il principio di parità tra uomo e donna.

Il criterio di integrale devoluzione alla competenza degli Stati membri fissato dalla Corte di giustizia si discosta, peraltro, da un criterio più ristretto, seguito dal diritto internazionale generale soprattutto dopo la sentenza del 6 aprile 1955 nel caso *Nottebohm*, secondo cui l'attribuzione della cittadinanza spetta ad ogni singolo Stato, ma nel rispetto di un collegamento reale ed effettivo tra Stato ed individuo.

In materia, va altresì rammentata – continua il relatore – la risoluzione del Parlamento europeo, del 2 aprile 2009, sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, in cui gli Stati membri sono stati invitati a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l'acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti, superando in tal modo la discriminazione fra cittadini nazionali e non nazionali, in particolare a favore dei cittadini dell'Unione.

Conclude osservando come non si ravvisino profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, che al contrario associa automaticamente all'attribuzione della cittadinanza di uno Stato membro un fascio di diritti esercitabili a livello di Unione. Nei casi disciplinati *ex novo* dal disegno di legge risulta, peraltro, anche rispettato il criterio del «legame effettivo» fra l'individuo e lo Stato richiesto dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia al fine di considerare internazionalmente legittima l'attribuzione della cittadinanza.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esposizione testé svolta, concernente una materia assai delicata, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur prendendo atto della circostanza – ben evidenziata, peraltro, nella bozza di parere – per cui, a livello europeo, non esiste alcuna base giuridica che prescriva un certo grado di uniformità, negli ordinamenti nazionali, della disciplina della cittadinanza, è dell'avviso, tuttavia, che l'U-

nione europea debba fare un passo avanti nella trattazione di un settore così sensibile.

In particolare, secondo l'oratore, occorrerebbe andare al di là di quanto attestato nella citata risoluzione del Parlamento europeo, risalente al 2009, e muovere decisamente verso un processo di armonizzazione europea delle normative di ciascuno Stato membro in tema di acquisizione della cittadinanza.

Questa sua considerazione è avvalorata dal fatto che, purtroppo, si assiste, in tempi recenti, a fattispecie regolatorie alquanto difformi tra i diversi paesi dell'Unione, che, palesemente, nuocciono alla costruzione, pur graduale, di un assetto normativo più propriamente europeo di questo tema.

In proposito, richiama l'esempio di Malta, che ha deciso di concedere la nazionalità non facendo riferimento ai parametri normalmente richiesti ed enunciati in testi e pronunce di organismi internazionali, bensì condizionandola all'esborso di una ingente somma di danaro.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), dopo aver messo in risalto che la cittadinanza non si concreta solamente nella mera acquisizione di un diritto, ma anche nel senso di appartenenza di un determinato individuo ad una comunità, rileva criticamente come, nella proposta di parere presentata dal relatore, siano contenuti degli aspetti poco chiari o contraddittori, come, ad esempio, quando si rimette l'ottenimento della nazionalità, in modo contrastante, vuoi a criteri nazionali, vuoi a criteri internazionali.

La senatrice GINETTI (*PD*) suggerisce l'opportunità di aggiornare la mentovata risoluzione del Parlamento europeo, che, essendo stata approvata circa 7 anni fa, non tiene conto, evidentemente, dei nuovi fenomeni epocali che hanno investito l'Europa, quali l'ingente flusso migratorio ed il terrorismo fondamentalista.

Condivide, inoltre, la necessità di menzionare l'esigenza che, a livello europeo, vengano fornite delle regole minime volte ad armonizzare le singole discipline nazionali aventi per oggetto la cittadinanza.

Nel ricordare, infine, che la valutazione della 14^a Commissione deve essere incentrata solo sui profili di compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, segnala l'opportunità, dal punto di vista generale, di impiegare, ove ricorra nell'articolato di cui all'Atto Senato 2092, il termine «acquisizione» piuttosto che «acquisto» della cittadinanza.

Dopo brevi interventi dei senatori LIUZZI (*CoR*) e GUERRA (*PD*), prende la parola il senatore MOLINARI (*Misto*) per associarsi all'auspicio che l'Unione europea avvii un dibattito che prenda in considerazione l'enucleazione di *guidelines* comuni su tale rilevante materia.

In sede di replica, il relatore, senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dichiara di fare proprie le osservazioni svolte dai senatori Orellana e Ginetti, inserendole nella bozza di parere. Quanto

ai rilievi esposti dal collega Amidei, è dell'avviso che essi siano di pertinenza propria più della Commissione di merito che non della Commissione Politiche UE.

Il PRESIDENTE, a conclusione dell'esame e previa verifica del numero legale richiesto, pone, quindi, in votazione la bozza di parere come riformulata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 269

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

considerato che la direttiva 2014/28/UE introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*. In particolare, sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi, nonché la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. La direttiva oggetto di recepimento ha disposto, inoltre, la rifusione della direttiva 1993/15/CEE, dedicata alla medesima materia e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. In tale ottica, lo schema di decreto – anche sulla base della diversa struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 – dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 7 del 1997, riprendendone e ampliandone i contenuti;

ricordato come la direttiva 2014/28/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito proprio dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE. Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento, pubblicati il 29 marzo 2014 (G.U.U.E), riguarda i seguenti prodotti: gli esplosivi per uso civile (gli articoli pirotecnici), di cui alla direttiva 2014/28/UE in esame; i recipienti semplici a pressione, direttiva 2014/29/UE; la compatibilità elettromagnetica, direttiva 2014/30/UE; gli strumenti di misura, direttiva 2014/32/UE come modificata dalla direttiva 2015/13/UE; i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, direttiva 2014/34/UE; il materiale elettrico

destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, direttiva 2014/35/UE. La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque, mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi;

rilevato che lo schema in esame dà attuazione alla delega recata all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 15, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato altresì che lo schema di decreto legislativo consta di 42 articoli, contenuti in sette Capi, rispettivamente: il Capo I (Disposizioni generali) articoli dall'1 al 3; il Capo II (Obblighi degli operatori economici) articoli dal 4 al 9; il Capo III (Disposizioni di sicurezza) articoli dal 10 al 17; il Capo IV (Conformità dell'esplosivo) articoli dal 18 al 22; il Capo V (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) articoli dal 23 al 31; il Capo VI (Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) articoli dal 32 al n. 36 e infine il Capo VII (Disposizioni transitorie e finali) articoli dal 37 al 42. Esso contiene, infine, cinque allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento;

ricordato come l'articolo 52 della direttiva prescriva l'adozione, e pubblicazione, delle disposizioni di recepimento della stessa entro il 19 aprile 2016,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 23 dello schema, attuativo degli articoli 31 e 32 della direttiva, appare opportuno chiarire con quali misure viene recepito nell'ordinamento interno quanto disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva, che disciplina i documenti che devono accompagnare la domanda di notifica;

nello schema, come richiesto dall'articolo 52, paragrafo 1, comma 3, della direttiva, andrebbe indicato che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE si intendono fatti alla direttiva 2014/28/UE.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

richiamato il parere espresso in prima lettura in data 25 giugno 2014;

valutato che le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati non sembrano sollevare rilievi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2092

La 14^a Commissione permanente,

considerato che è chiamata ad esprimere parere sul disegno di legge n. 2092, recante *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*, già approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015;

ricordato che la legge n. 91 del 1992 prevede che acquisti di diritto alla nascita la cittadinanza italiana colui i cui genitori (padre o madre) siano cittadini italiani (c.d. acquisto *iure sanguinis*), mentre l'acquisto *iure soli*, ossia per il particolare legame con il territorio italiano è previsto in alcuni casi specifici, quali la nascita in territorio italiano, allorquando entrambi i genitori siano ignoti o apolidi o allorquando non sia acquistata la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui appartengono, e la permanenza nel territorio italiano, qualora entrambi i genitori siano ignoti e non sia trovato il possesso di altra cittadinanza;

rilevato che l'atto in titolo, novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91, va inquadrato nell'attuale contesto storico di considerevoli e strutturali flussi di immigrazione verso l'Italia e, pertanto, si riferisce non già all'Italiano o discendente di Italiani, bensì allo straniero immigrato in Italia, privo di ascendenza italiana. Esso muove quindi fuori dall'alveo dello *ius sanguinis* e prevede una duplice variazione rispetto alla normativa vigente, con una espansione dell'ambito di applicazione dello *ius soli* e l'introduzione di una nuova fattispecie riconducibile allo *ius culturae*;

più in particolare:

– l'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), prevede una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (*ius soli*) per chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente (per i cittadini dell'Unione) o del permesso di soggiorno di lungo periodo (per lo straniero non appartenente all'Unione). La cittadinanza si acquista con dichiarazione di volontà;

– l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), prevede una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana, a seguito di percorso formativo (*ius culturae*), per il minore straniero, nato in Italia o entratovi entro il dodicesimo anno, che abbia frequentato regolarmente un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale. La cittadinanza si acquista con dichiarazione di volontà;

– l'articolo 1, comma 1, lettera e), si riferisce ad una nuova fattispecie di naturalizzazione, con la concessione della cittadinanza, con decreto del Presidente della Repubblica, per lo straniero che sia entrato nel territorio italiano prima della maggiore età, sia legalmente residente da almeno sei anni e abbia frequentato regolarmente un ciclo scolastico;

– l'articolo 1, comma 1, lettera f), esonera i minori dal pagamento del contributo di importo pari a 200 euro per le istanze o le dichiarazioni relative alla cittadinanza;

– l'articolo 1, comma 1, lettera g), sopprime il requisito della convivenza del minore con il genitore e il requisito della non decadenza di questi dalla responsabilità genitoriale per permettere al minore di acquistare la cittadinanza una volta che la acquisti il genitore;

– l'articolo 2, comma 4, autorizza a riordinare ed accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si ricorda anzitutto che, in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce. Alla cittadinanza dell'Unione sono connessi alcuni diritti, tra i quali: il diritto di circolazione e di soggiorno (articolo 21 TFUE), i diritti elettorali attivi e passivi alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali (articolo 22 TFUE), il diritto alla tutela diplomatica e consolare nei Paesi terzi (articolo 23 TFUE), il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore e alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue ufficiali e di riceverne risposta (articolo 24 TFUE), il diritto di iniziativa (articolo 24 TFUE).

Ciò detto, si evidenzia che la cittadinanza dell'Unione è direttamente connessa con la cittadinanza di uno Stato membro. E questa, a sua volta, è rimessa esclusivamente alle legislazioni nazionali per quanto concerne le condizioni e i criteri per l'acquisto e la perdita della stessa. Non esiste infatti nel trattato alcuna base giuridica che permetta un ravvicinamento delle legislazioni nazionali sulla cittadinanza. Ciò che trova conferma nelle ricorrenti affermazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui la regolamentazione dell'acquisizione e della perdita della cittadinanza nazionale è di competenza esclusiva degli Stati membri (Corte di giustizia, sentenze 7 luglio 1992, C-369/1990, *Micheletti*; 20 febbraio 2001, C-192/99, *Kaur*; 19 ottobre 2004, C-200/02, *Zhu e Chen*).

Tuttavia, come sempre affermato dalla Corte di giustizia (sentenza del 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen*, e sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*), la competenza in capo agli Stati membri nel definire le condizioni e i criteri per l'acquisto e la perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione, soprattutto in riferimento ai principi generali di non discriminazione e di parità

di trattamento, come ad esempio nei casi di criteri e condizioni che violino i diritti fondamentali, che siano basati su motivi razziali o siano in contrasto con il principio di parità tra uomo e donna.

Il criterio di integrale devoluzione alla competenza degli Stati membri fissato dalla Corte di giustizia si discosta da un criterio più ristretto, seguito dal diritto internazionale generale soprattutto dopo la sentenza del 6 aprile 1955 nel caso *Nottebohm*, secondo cui l'attribuzione della cittadinanza spetta ad ogni singolo Stato, ma nel rispetto di un collegamento reale ed effettivo tra Stato ed individuo.

In materia, va altresì rammentata la risoluzione del Parlamento europeo, del 2 aprile 2009, sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, in cui gli Stati membri sono stati invitati a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l'acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti, superando in tal modo la discriminazione fra cittadini nazionali e non nazionali, in particolare a favore dei cittadini dell'Unione.

Conclusivamente, non si ravvisano profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, che al contrario associa automaticamente all'attribuzione della cittadinanza di uno Stato membro un fascio di diritti esercitabili a livello di Unione. Nei casi disciplinati *ex novo* dal disegno di legge risulta peraltro anche rispettato il criterio del «legame effettivo» fra l'individuo e lo Stato richiesto dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia al fine di considerare internazionalmente legittima l'attribuzione della cittadinanza.

Valuti, infine, la Commissione di merito, l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra nel testo del disegno di legge, la parola «acquisto» con la parola «acquisizione».

Plenaria**174^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato il benvenuto al senatore Scilipoti, propone che nella seduta odierna vengano esaminati gli ordini del giorno e illustrati gli emendamenti; su questi ultimi si procederà al voto nella prima seduta utile successiva alla espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Dopo una breve discussione incidentale, in cui intervengono i senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*), la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa quindi all'illustrazione e all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/1/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori BLUNDO (*M5S*), CANDIANI (*LN-Aut*) e MOLINARI (*Misto*).

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che venga soppresso l'ultimo paragrafo del preambolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice FATTORI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2228/1/14 nel senso auspicato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/1/14 (testo 2).

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra indi l'ordine del giorno G/2228/2/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e MOLINARI (*Misto*).

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, dovendo altrimenti il parere essere contrario.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) si associa.

Insistendo la senatrice FATTORI (*M5S*) per la votazione, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno G/2228/2/14, che risulta respinto.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/3/14.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che venga soppresso l'ultimo paragrafo del preambolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice FATTORI (*M5S*) non accoglie la proposta di riformulazione.

Messo quindi ai voti, l'ordine del giorno G/2228/3/14 è respinto.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/4/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori BLUNDO (*M5S*), CANDIANI (*LN-Aut*) e MOLINARI (*Misto*).

Previo parere favorevole del relatore, il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2228/4/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/5/14, al quale aggiunge la propria firma la senatrice BLUNDO (*M5S*).

Previo parere favorevole del relatore, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2228/5/14.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra gli ordini del giorno G/2228/6/14 e G/2228/7/14, ai quali aggiunge la propria firma il senatore MOLINARI (*Misto*).

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/2228/6/14 e G/2228/7/14, messi ai voti con distinte votazioni, sono respinti.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra l'ordine del giorno G/2228/8/14, al quale aggiunge la propria firma il senatore MOLINARI (*Misto*).

Previo parere favorevole del relatore, il rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/8/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/9/14, al quale aggiunge la propria firma la senatrice BLUNDO (*M5S*).

Previo richiesta del relatore COCIANCICH (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/2228/9/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/10/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori BLUNDO (*M5S*) e CANDIANI (*LN-Aut*).

Previo richiesta del relatore COCIANCICH (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/2228/10/14.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno G/2228/11/14.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2228/11/14, messo ai voti, è respinto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra l'ordine del giorno G/2228/12/14.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che il dispositivo venga modificato nel senso di impegnare il Governo a promuovere in sede di Unione europea il processo di revisione dei *Key Concepts*.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) modifica l'ordine del giorno G/2228/12/14 nel senso auspicato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/12/14 (testo 2).

Previo parere favorevole del relatore COCIANCICH (PD), il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2228/13/14.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2228/14/14.

Il relatore COCIANCICH (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2228/14/14.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) evidenzia l'identità di materia dell'ordine del giorno con i subemendamenti a sua firma all'emendamento 19.3 del relatore.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno G/2228/14/14, è respinto.

Si passa quindi alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice BLUNDO (M5S) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti a firma dei senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.1, osservando come l'articolo 1 non miri a sanare una procedura d'infrazione già formalmente aperta, ma soltanto a rispondere a un caso *EU Pilot* che, come è noto, rappresenta soltanto una procedura di dialogo tra Commissione e Stati membri. Sarebbe interessante a suo avviso accertare chi ha attivato la Commissione europea ad aprire la procedura *EU Pilot* relativa all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Interviene il relatore COCIANCICH (PD), il quale accoglie l'invito ad approfondire la genesi del detto caso *EU Pilot*, come anche la necessità di approfondire il tema dei cosiddetti «semafori», attualmente in fase di studio presso la Commissione europea in riferimento alle merci poste in vendita nel Regno Unito. La tutela del consumatore è un tema, invero, che va affrontato con la massima ponderazione.

Il senatore MOLINARI (Misto) ritiene necessario sostenere posizioni che garantiscano una maggiore tutela dei consumatori ed in tal senso la tutela dei prodotti tipici del *Made in Italy*, quale è quella dell'olio di oliva, assume un rilievo prioritario. Aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 1.1.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda come siano a disposizione dei Senatori della Commissione, con mo-

dalità predefinite, gli atti relativi alle procedure d'infrazione e ai casi *EU Pilot* trattati nel disegno di legge in esame.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 2.1, al quale aggiunge la propria firma il senatore MOLINARI (*Misto*).

Il senatore MOLINARI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.1.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra gli emendamenti 3.3, 5.1 ed il subemendamento 5.3/1.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 5.2, 9.1 e 9.2. Si sofferma inoltre sull'articolo 6, chiedendo chiarimenti circa la sua inclusione nel disegno di legge in esame.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'emendamento 10.5.

Dopo aver sottoscritto gli emendamenti 10.2, 10.4 e 10.5, il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 11.1 e 12.1.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra indi il subemendamento 17.3/1 e gli emendamenti 17.14 e 17.15.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra poi i subemendamenti 19.0.3/1, 19.0.3/2, 19.0.3/3, 19.0.3/4 e 19.0.3/5.

La senatrice FISSORE (*PD*) illustra infine l'emendamento 19.2.

I restanti emendamenti e subemendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228**

G/2228/1/14 (testo 2)

DONNO, FATTORI, CIOFFI, CANDIANI, MOLINARI, BLUNDO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premessò che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

la modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9 si configura come un'ulteriore apertura agli oli di oliva provenienti da mercati che non sempre rispettano le procedure e gli standard di qualità della produzione di olio vergine ed extravergine nazionale,

impegna, quindi, il Governo:

sia nelle competenti sedi europee che con appositi provvedimenti nazionali a sostenere la produzione di qualità dell'olio di oliva vergine italiano e porre in essere tutte le azioni necessari al fine di evitare effetti negativi sul mercato italiano.

G/2228/4/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI, CANDIANI, MOLINARI, BLUNDO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge Europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

modificare la normativa nazionale sull'effettiva origine dei prodotti appare come l'ennesima sconfitta dell'Italia sul terreno della difesa delle proprie produzioni agroalimentari;

l'*Italian sounding* e la mancanza di tracciabilità sono il terreno sul quale si sviluppano le frodi alimentari e l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore agro alimentare, come peraltro rilevato dalla Coldiretti in un suo recente rapporto sul tema;

appare sempre più necessario assicurare opportuni sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consultabili dai cittadini, che assicurino l'individuazione della sede dello stabilimento obbligatoria, presenza di allergeni, origine dei prodotti;

la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore ne indebolisce la tutela: la compatibilità con il diritto dell'Unione, infatti, non deve rappresentare un deficit di tutela nei confronti degli stessi consumatori, esposti alle dannose conseguenze di un ingiustificato affievolimento dei controlli alimentari;

un adeguato apparato sanzionatorio, infatti, rappresenta non solo uno strumento di contrasto alle frodi agroalimentari, ma anche un necessario espediente di contrasto preventivo alla diffusione dei fenomeni fraudolenti in materia;

depauperare la definizione di «effettiva origine» contribuisce a depotenziare ulteriormente le autorità italiane preposte ai controlli alimentari e presta il fianco ad un incremento delle frodi agro alimentari, in aperta lesione del sistema produttivo italiano e del comparto primario;

impegna, quindi, il Governo:

nelle competenti sedi europee a sostenere in tutte le sue forme la salvaguardia del vero *made in Italy* anche attraverso una modifica del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa sulla etichettatura al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commerci sul territorio nazionale;

sul piano interno a porre in essere tutte le azioni al fine di prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agro alimentari e della pesca italiani; assicurare che i prodotti agro alimentari e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile e, infine, tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

G/2228/5/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

attualmente le biotecnologie esplorano in agricoltura e nei prodotti alimentari sempre nuove frontiere attraverso le tecniche di Cisgenesi e Genome editing;

è prioritaria la protezione della salute dei cittadini ed è quindi necessario tutelare i consumatori da possibili rischi derivanti dall'utilizzo di queste nuove biotecnologie che portano all'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati di nuova generazione;

l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, reca disposizioni per quanto riguarda l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati o contenenti tracce di organismi transgenici in misura superiore allo 0,9 per cento;

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute dei consumatori e fornire loro adeguate informazioni ad applicare quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 con l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione.

G/2228/8/14

CANDIANI, MOLINARI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premessi che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo:

a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy* e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G/2228/12/14 (testo 2)

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premessi che:

l'articolo 17 modifica l'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i *Key Concepts* per l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato *Key Concepts* nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15/1/2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato *Key Concepts* nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento *Key Concepts*, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);

è evidente la disforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna, Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico;

impegna il Governo:

a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei *Key Concept*.

G/2228/13/14

DALLA ZUANNA, CALEO, CUOMO, DI BIAGIO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premessi che:

il decreto legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede all'articolo 18 che tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato, che includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII;

ai sensi del medesimo articolo 18, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione;

considerato che:

la Commissione europea non ha ancora adottato le predette norme minime di qualità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE;

lo stesso articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, consente agli Stati membri di stabilire essi stessi norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, ai fini della protezione ambientale, dandone informazione alla Commissione, che provvede alla loro pubblicazione,

impegna il Governo:

a provvedere ai fini di una modifica del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nel senso di sopprimere le parole «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» e le parole «entro tre mesi dalla loro adozione», al fine di consentire l'adozione di norme nazionali minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Paola Deffendi Regeni e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, accompagnati dagli avvocati Alessandra Ballerini e Gianluca Vitale.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dei signori Paola Deffendi Regeni e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni e degli avvocati Alessandra Ballerini e Gianluca Vitale

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella 2ª seduta pomeridiana del 26 gennaio.

Il presidente MANCONI informa che la seduta odierna è dedicata all'ascolto di Claudio e Paola Regeni, i genitori di Giulio, il ragazzo torturato e ucciso al Cairo, in Egitto.

Si tratta di una seduta inusuale – a quanto vorranno dire i genitori di Giulio Regeni e gli avvocati, qui presenti, Ballerini e Vitale, non farà seguito alcun dibattito – dalla quale deve emergere, ed è certamente un sentimento condiviso da tutti i Senatori presenti, non solo l'impegno all'accertamento della verità, ma anche la vicinanza, forse addirittura l'affetto di tutti in questa drammatica circostanza.

Paola DEFFENDI REGENI, nell'esprimere l'emozione e il suo ringraziamento personale per l'occasione odierna e nel ringraziare in particolare il Presidente della Repubblica per la vicinanza alla famiglia, e le istituzioni che si sono spese perché possano trovare risposta i tanti interrogativi di questa tragedia, sottolinea di essere rimasta molto scossa dall'intervista di questa mattina rilasciata dal Presidente egiziano su un importante quotidiano nazionale. Purtroppo in queste settimane sono state dette molte inesattezze riguardo alla vita di Giulio; spesso il suo nome è stato addirittura infangato. Duole pertanto ancora di più il fatto che nell'intervista non sia mai stata pronunciata la parola «tortura» quando, avendolo potuto vedere personalmente con il marito, il corpo di Giulio era in condizioni da non lasciare purtroppo spazio a dubbi. Ora, se qualche elemento di novità potrà affiorare, l'interrogativo riguarda sia la possibilità di accertare tutta la verità sugli ultimi giorni di vita di Giulio sia i tempi in cui ciò potrà essere possibile. La domanda ai Senatori presenti è di continuare a monitorare insieme con i genitori l'evolversi della situazione e attivare tutti gli strumenti a disposizione del Parlamento per giungere alla verità.

Claudio REGENI, nell'esprimere il proprio personale ringraziamento per l'occasione offerta, ricostruisce la storia personale del figlio Giulio e, in particolare, le principali tappe del suo percorso di studi e le finalità delle sue ricerche.

L'avvocato Alessandra BALLERINI sottolinea l'importanza della collaborazione che si è determinata con la Procura di Roma, rimarcando che, al momento, tutte le energie vengono impiegate per l'acquisizione di tutti gli elementi informativi a disposizione dell'autorità giudiziaria egiziana, tenendo presente che in quel paese le statistiche sul rispetto dei diritti umani sono particolarmente pesanti e dicono di ben 88 persone scomparse solo in questi primi pochi mesi del 2016, di cui 8 successivamente ritrovati privi di vita.

Il presidente MANCONI, ringraziando Claudio e Paola Regeni, gli avvocati Alessandra Ballerini e Gianluca Vitale, nonché tutti i Senatori presenti, dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Nuovo testo C. 3512 Governo

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza,

alla III Commissione Affari esteri e alla VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati, sul nuovo testo del disegno di legge C. 3512, recante ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il primo di questi accordi è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18^a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012 che istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo; aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo; agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Tale emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti. Gli obiettivi stabiliti per l'Unione e i suoi Stati membri sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. L'Emendamento di Doha, in conseguenza della modifica all'Allegato B del Protocollo relativamente agli impegni del secondo periodo di riduzioni, interviene sugli articoli 3 e 4 del Protocollo al fine di esplicitare l'entità delle riduzioni e prevedere adeguamenti degli impegni proposti dalle Parti.

Altro atto di cui si chiede la ratifica è l'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'Emendamento di Doha, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, infatti, dopo l'adozione dell'Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione. La normativa dell'Unione relativa all'attuazione tecnica dell'Emendamento di Doha è stata adottata nel maggio del 2014, con il Regolamento (UE) n. 662/2014, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas-serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'UE. Successivamente l'Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'Emendamento di Doha del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

Il terzo atto di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, firmato a La Valletta da 15 Paesi

mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del 6° strumento di ratifica, e che sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175. Il nuovo Protocollo attribuisce particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi ed alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente marino attraverso attività di sorveglianza, cooperazione nelle operazioni di recupero, divulgazione e scambio delle informazioni, nonché comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento.

Il quarto, quinto e sesto trattato oggetto del disegno di legge di ratifica concernono gli emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, e il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – con la legge 3 novembre 1994, n. 640. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine «pubblico», precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea ma gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame sottolinea che le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti dispo-

sizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Codice dell'ambiente. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 16 maggio 2017. La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge di delegazione europea 2014.

Il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmato a Kiev nel 2003, persegue una serie di obiettivi: garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile. Il Protocollo di Kiev ad oggi è stato ratificato da 26 Stati (oltre all'Unione europea) ed è entrato in vigore l'11 luglio 2010. La normativa europea in materia di valutazione ambientale strategica è contenuta nella direttiva 2001/42/CE. Le corrispondenti norme di recepimento sono incluse nella parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il disegno di legge in esame si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni di «UNFCCC» (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la legge n. 65 del 1994) e di «Protocollo di Kyoto» (Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con la legge n. 120 del 2002).

Il Capo II (articoli 4-6) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, gli articoli 4, 5 e 6 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. L'articolo 4 consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Senza entrare nei contenuti della Strategia (già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale), l'articolo in esame si limita a prevedere l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con

gli altri Ministri interessati (la norma contempla i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche agricole alimentari e forestali). Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto 3 commi all'articolo 4, al fine di prevedere che la strategia nazionale di sviluppo: sia predisposta attraverso lo svolgimento di una consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente; debba perseguire il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall'Italia in sede di accordi internazionali; debba essere sottoposta al parere della Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata; sia oggetto di una relazione annuale sul suo stato di attuazione predisposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e trasmessa al Parlamento.

L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame si limita a prevedere l'istituzione del Sistema nazionale e ad affidare all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati. A tal fine, in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno stabilito che l'ISPRA debba essere dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale ruolo.

L'articolo 6, al comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto a tali compiti affidati al Ministero dell'Ambiente, quello della cura delle diffusioni delle informazioni anche attraverso il proprio sito istituzionale nonché quello dell'adeguamento alle nuove disposizioni della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF). Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA.

Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e il Protocollo di Kiev del 2003. In base al comma 2, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando i medesimi accordi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,05.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 9 marzo 2016 dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna dell'avv. Gaetano Armao, professore aggregato di diritto amministrativo europeo presso l'Università degli studi di Palermo.

Come stabilito dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tale collaborazione per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle conferenze.

L'Ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle ore 8,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,15.

Plenaria

(3^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle conferenze:

Audizione dei professori Paolo Caretti, Antonio D'Atena e Marco Olivetti
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo CARETTI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze*, Antonio D'ATENA, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»*, e Marco OLIVETTI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università LUMSA di Roma*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori Caretti, D'Atena e Olivetti per il loro intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

(Nuovo testo C. 3512 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 3512 recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio

2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il disegno di legge in esame si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *a*), Cost.);

considerato che le norme di adeguamento interno sono ascrivibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», anch'essa demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.);

rilevato che l'articolo 4 prevede l'adozione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che, pur riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», ha comunque rilevanti riflessi su ambiti di competenza delle Regioni e delle autonomie locali, quali il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, lo sviluppo di sistemi produttivi a basso impatto ambientale; tale articolo prevede comunque un coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma del parere della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono il presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano CANNARSA, e la responsabile relazioni istituzionali e comunicazione, Anna SCAFURI.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PA-

GANO (AP), la deputata Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca, accompagnato dai dirigenti Filippo Valenti e Maria Luisa Picchi.

Svolge una relazione Pietro IOCCA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Marco BALDASSARRE (*Misto-AL-P*) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Pietro IOCCA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Giorgio BRANDOLIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione dell'Ambasciatore di Norvegia in Italia, S.E. Bjørn Trygve Grydeland
(Svolgimento e conclusione)

Giorgio BRANDOLIN, *vicepresidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Bjørn Trygve GRYDELAND, *Ambasciatore di Norvegia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (*LNA*) e Riccardo MAZZONI (*AL-A*) e Giorgio BRANDOLIN, *presidente*.

Risponde l'ambasciatore Bjørn Trygve GRYDELAND, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *vicepresidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Grydeland, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione di Giorgio Libralato, consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giorgio Libralato, consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello, accompagnato da Ivan Eotvos e Paolo Bortoletto, rappresentanti dei comitati riuniti dei borghi Montello e Bainsizza, che ringrazia per la presenza.

Giorgio LIBRALATO, *consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e Bartolomeo PEPE (GAL), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giorgio LIBRALATO, *consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello*, risponde ai quesiti posti.

Ivan EOTVOS, *rappresentante dei comitati riuniti dei borghi Montello e Bainsizza*, e Paolo BORTOLETTO, *rappresentante dei comitati riuniti dei borghi Montello e Bainsizza*, forniscono alcune precisazioni.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria
188^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,50.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 18,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 16 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione della Vicepresidente della Regione siciliana, Maria Lo Bello, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Maria LO BELLO, *vicepresidente della Regione siciliana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il senatore Vincenzo GIBIINO (*FI-PdL*), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (*SI-SEL*) e Giuseppe ZAPPULLA (*PD*).

Maria LO BELLO, *vicepresidente della Regione siciliana*, e Giovanni BOLOGNA, *dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'assessorato regionale dell'economia della regione siciliana*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 16 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14,20

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- richiedere al DIS, all'AISE e all'AISI di trasmettere alla Commissione documentazione su materie di interesse;
- incaricare il colonnello Occhipinti di acquisire, tramite le competenti strutture della Guardia di finanza, ogni elemento utile su alcune società;
- declassificare la nota istruttoria n. 544 da «riservata» a «libera».

Comunica inoltre che:

- il 14 marzo 2016, Salvatore Sechi ha trasmesso un suo articolo, pubblicato su una rivista on-line;
- nella stessa data, il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, sulla tematica degli «infiltrati» nelle Brigate rosse;

- nella stessa data è stata acquisita una nota, riservata, del dottor Salvini, relativa alle dichiarazioni testimoniali del maresciallo Incandela;
- il 15 marzo, il senatore Fornaro ha trasmesso due documenti, di libera consultazione, relativi a Corrado Simioni, nonché una proposta istruttoria, di libera consultazione, relativa alla strage di via Fani, e un articolo di giornale di interesse;
- nella stessa data, la dottoressa Tintisona ha trasmesso una nota istruttoria, riservata, relativa a Giovanni Rega, e il verbale, riservato, di sommarie informazioni, rese da Renzo Rossellini;
- il 16 marzo sono state acquisite le risposte, di libera consultazione, di Duccio Berio ai quesiti inviati dalla Commissione. Esse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della sua audizione del 28 ottobre 2015.

Audizione di Alfonso Noce

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi il trentottesimo anniversario della Strage di Via Fani, rendendo omaggio alle vittime e invitando la Commissione a proseguire con alacrità nei suoi lavori al fine di dissipare le ombre che ancora oggi caratterizzano le vicende oggetto dell'inchiesta.

Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione di Alfonso Noce, dirigente della Polizia di Stato, che all'epoca della vicenda Moro gestiva un'importante fonte informativa riservata, e gli rivolge una serie di quesiti.

Alfonso NOCE risponde ai quesiti.

Intervengono, con ulteriori osservazioni e quesiti i senatori Federico FORNARO (*PD*) e Enrico BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), i deputati Gero GRASSI (*PD*) e Paolo BOLOGNESI (*PD*) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Alfonso NOCE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Alfonso Noce e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 16 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari;**

Riunione n. 8

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE